



## COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

## PROGETTO BIBLIOPOLIS

**Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE**

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

**N° DI INSERIMENTO: 070**

**TITOLO: *Corte di Appello di Napoli - 4° Sezione***  
***Per l'impresa Sannino e Cozzolino contro il Comune di Massalubrense***

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Alfredo Minozzi, Alberto Gallo
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1906
- **EDITORE:** /
- **TIPOGRAFIA:** /
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1906
- **EDIZIONE:** 1906
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano
  
- **DESCRIZIONE FISICA:**
  - **FORMATO:** (26 cm x 17 cm)
  - **VOLUMI:** 1                      **TOMI:** /
  - **PAGINE:** 104
  - **TAVOLE:** /
  - **ALLEGATI:** /
  
- **ISBN:**
  
- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Francesco Foti e Gennaro Galano il 08/10/2015

070

Corte di Appello di Napoli—4.<sup>a</sup> SEZIONE

---

PER

**L'impresa SANNINO e COZZOLINO**

CONTRO

**Il Comune di Massalubrense**

---

A relazione dell'ill.mo Cons. Cav. MORELLI







Corte di Appello di Napoli—4.<sup>a</sup> SEZIONE

---

PER

L'impresa **SANNINO** e **COZZOLINO**

CONTRO

**Il Comune di Massalubrense**

---

A relazione dell'ill.mo Cons. Cav. MORELLI









Per molti anni il Comune di Massalubrense ha affidato all' Impresa Sannino e Cozzolino tutti i lavori municipali per costruzione e manutenzione di strade od altro, per l' ammontare di diverse centinaia di migliaia di lire.

Per quanto i lavori avessero dovuto essere pagati in un determinato numero di anni, pure, coi diversi e consecutivi ordinativi di lavoro, disposti debitamente con tanti atti di sottomissione, si seguivano, senza alcun ordine, i vari pagamenti in conto di capitale ed interessi, talvolta con mandati contenenti imputazione specifica a determinati lavori, tal'altra con mandati generici « *in conto dei lavori eseguiti dalla Impresa* ».

L'ultimo pagamento con l'indicazione generica per tutti i lavori fu fatto a 29 novembre 1892 con mandato di lire 3000; l'ultimo pagamento con imputazione specifica a determinati



lavori fu fatto a 14 ottobre 1897 con mandato di lire 1160 e l'ultimo lavoro, quello per la strada Titigliano-Termini fu ordinato nel Settembre 1891 e collaudato nel 17 maggio 1900

Per quanto il credito dell'Impresa risultasse chiaro dalle varie misure e dai varii collaudi dei lavori eseguiti, pure l'Impresa vedendo che i versamenti degli acconti per capitale ed interessi divenivano sempre più rari, sia per scuotere la lentezza colla quale il Comune ottemperava ai suoi doveri di debitore per lavori già da tempo ultimati, sia per far procedere al conteggio, specie dei non pochi interessi, che assorbivano quasi tutti gli acconti ricevuti, richiese che una buona volta si facesse una liquidazione generale del dare del Comune per lavori ed interessi, e dell' avere per acconti versati coi relativi interessi a scalare. Il Comune aderì al desiderio dell' Impresa e verso la fine del 1897 si diede di accordo l'incarico di tale liquidazione al Ragioniere Capo della Provincia di Napoli signor Castellano; ma nell' anno seguente, 1898 il Comune visto che i conti volgevano ad accertare un rilevante credito a favore dell'Impresa, non volle più saperne di liquidazione e così il signor Castellano non potette ultimare l' iniziato lavoro.

Premurato dalle rimostranze degli imprenditori che volevano assolutamente vedere acclarato il conto e minacciavano di adire il magistrato

il Comune temporeggiò ancora e poi finì per affidare l'incarico della liquidazione al Ragioniere signor Viscosi.

Questi, per le continue insistenze della Impresa, poté ultimare il lavoro, e ne accertò il credito. Ma, il risultato, non essendo stato di gusto del Comune non si credette comunicarlo all'Impresa.

Questo contegno dell'Amministrazione fece comprendere agli imprenditori l'inutilità di continuare nelle trattative bonarie, e li decise a prendere la via maestra dell'autorità giudiziaria.

Fu allora che con atto protestativo del 18 maggio 1901 l'impresa mentre chiese al Comune il pagamento dei lavori alla strada Tigtigliano-Termini collaudati al 17 marzo 1900, pei quali non era indispensabile l'attendere la finale liquidazione dell'annoso conto di dare ed avere, mise in mora il Comune pel pagamento del medesimo suo credito per cui invano si era chiesta e tentata la bonaria generale liquidazione. L'atto di cui sopra si chiudeva con una espressa « salvezza di ogni altro diritto, ragione  
« ed azione, agli istanti competenti, *pel ricupero*  
« *di altre maggiori somme loro dovute pei diversi*  
« *altri lavori del pari compiuti e consegnati al lo-*  
« *dato Comune di Massalubrense, una ai relativi*  
« *interessi, per lo esperimento dei quali si riser-*



« *bano* le loro ragioni nel più lato senso di  
« legge, da farne esperimento nei modi e forme  
« di legge. »

Siccome il Comune rispose al solito con la gabellatura dell'invito a fare i conti ed a stabilire di accordo il modo di pagamento, l'Impresa con altro atto degli 8 marzo 1902, sciogliendo la esplicita riserva fatta nell'atto precedente, richiese al Comune il pagamento del residuo credito di lire 100,434,18 e relativi interessi da liquidarsi per i lavori compiuti per conto del Comune medesimo, senza comprendere in questa cifra l'importo della Titigliano-Termini già richiesto col ricordato atto 17 maggio 1901.

Il Comune con atto 20 marzo 1902 rispose che, se doveva, il suo dare non poteva ascendere che ad una insignificante somma. « Intanto  
« (continua l'atto del Comune) lo istante (il  
« Sindaco) per uscire una buona volta da sì  
« incresciosa posizione *ha affidato ad un ragioniere*  
« *legale* (ed è il terzo!) *il compito di fare un conto*  
« *definitivo tra il Comune* ed essi intimati a se-  
« guito di che *se il Comune dovrà, pagherà nei*  
« modi e termini di legge. »

L'Impresa avrebbe avuto bene il diritto di non credere più a queste dichiarazioni del Comune e iniziare subito la lite, ma volle ancora mostrarsi longanime, e con altro atto del 3 aprile 1902, replicando alla risposta del Comu-

ne, dopo aver ricordato i precedenti della inutile nomina di altri ragionieri liquidatori, soggiunse l'Impresa, in persona dei suoi componenti signori Cozzolino e Sannino: « . . .  
« faccia pure il Comune sollecitamente e nel più  
« breve termine possibile eseguire la reclamata  
« liquidazione, che, con sicura coscienza si at-  
« tende e sarà accettata, non potendo sconoscersi  
« la verità dei fatti permanenti che confermano  
« il loro buon diritto e le loro sante ra-  
« gioni. »

E venne fuori anche quest'altra liquidazione che è del Ragioniere Bondini, la quale, pur facendo delle riserve ed *escludendo* dai conti intere partite comprese nel nostro libello, così conchiude: (*vedi atti del Comune*).

« Tenuto pertanto presenti le norme sovra espresse in calce alla presente riporto la liquidazione di dare ed avere fra il Comune e l'impresa Sonnino e Cozzolino, da cui risulta che il debito del Comune di Massalubrense verso l'Impresa Sonnino Cozzolino, esclusa la strada di Ieranto, ammonta per residuo capitale a L. 15,597,67

Per residui interessi . . . . » 11,728,55

---

In totale . . . . . » 27,326,22

A questa somma debbonsi aggiungere le seguenti partite mai



pagate e per le quali non avvi contestazione.

a) Per manutenzione dal 1882 a tutto il 1885 della strada obbligatoria Vescovado S. Agata . » 5000,00

b) Per manutenzione dal 30 Marzo 1884 a tutto il 1885 della strada arco di Pastena S. Nicola a L. 250 al chilometro per metri 444, . . . . . » 194,20

c) Manutenzione della strada obbligatoria Belvedere S. Maria dal collaudo avvenuto il 10 aprile 1890 a tutto l'anno 1894 a lire 250 il chilometro per metri 692 » 806,00

—————  
Totale » 33,326,42

« Il debito contestato versol'impresa Sannino Cozzolino nella liquidazione Viscosi era fatto risultare di L. 58879,07

nel caso non fosse applicabile la prescrizione d'interessi, ed a lire 42385,32 nel caso contrario.

Ma il Comune, sebbene per altri fini della causa abbia esibita in giudizio questa liquidazione) che pure accerta un debito a suo carico di lire 33,326,42), e fondi sopra di essa parte della

sua difesa, noti la Corte, finora non ha pagato un soldo del debito accertato dal suo stesso Ragioniere Bondini.

A questo punto non era più possibile avere ancora fiducia nella buona volontà del Comune ed i signori Cozzolino e Sannino istituirono a 5 dicembre 1902 il presente giudizio reclamando il pagamento di complessive lire 160425,41 tra sorta ed interessi, così distinte :

- 1.° Strada obbligatoria Vescovado S. Agata con opere aggiunte al fondo Ospedale di Sorrento, per riparare danni a Titigliano, per lavori complementari alla strada per la traversa stradale Croce S. Agata L. 10281,82
- 2.° Sistemazione delle strade mulattiere . . . . . » 14800,34
- 3.° Sistemazione del Carcere Mandamentale . . . . . » 2488,80
- 4.° Costruzione dell'Acquedotto Villarco . . . . . » 2243,79
- 5.° Sistemazione della Sala di Musica . . . . . » 7024,88
- 6.° Lavori alla Marina della Lobra » 59007,96
- 7.° Strada obbligatoria Belvedere S. Maria . . . . . » 21647,27
- 8.° Strada obbligatoria Titigliano-Termini . . . . . » 42700,00
- 9.° Lavori sotto il Ponte dei Molini e sopra il Ponte di Pa-



stena . . . . . » 230,55

Totale Lire 160425,41

Portata la causa alla cognizione del Tribunale, il Comune che cosa pensa di fare? Inventa di aver pagato non una, ma due volte lo stesso saldo dei lavori, nel 1891 e 1892; sostiene in linea preliminare di aver tutto soddisfatto meno i lavori alla strada Titigliano-Termini, dei quali non certo si dichiarava pronto a pagare l'importo, ma chiese la dilazione di un anno.

In via subordinata fingendo di dimenticare tutti i precedenti di fatto e di diritto avanti esposti, eccepi la prescrizione decennale e quinquennale rispettivamente per la sorte e per gli interessi.

Infine con la comparsa aggiunta 18 maggio 1903, insinuò che l'Impresa avesse ad arte omesse dai conti le partite relative ai lavori della strada Pastena S. Nicola e del Cimitero di S. Liberatore.

Il Tribunale di Napoli, 3<sup>a</sup> Sezione, addì 24 giugno-Luglio 1903 così provvide:

Omissis.

« Osserva il Collegio che la prima eccezione (*quella di saldo*) non ha fondamento, perchè smentita in modo indiscutibile dai fatti e dalle risultanze degli atti della causa — La pre-

tesa soddisfazione si vorrebbe derivarla da due mandati, il primo dei quali in data 12 novembre 1891 che porta la dicitura « in estinzione del debito » ed il secondo in data 29 novembre 1892 che contiene la dicitura « saldo di lavori eseguiti » — Ebbene, a prescindere che non sono stati esibiti i mandati originali, ad onta delle richieste della controparte, che disconosce tale dicitura, il fatto, che non possa intendersi quel saldo come chiusura di conti, risulta manifesto dalla esistenza di mandati successivi, come quello del 14 ottobre 1897, e più ancora dagli atti intimati dal Comune stesso in data 27 maggio 1901 e marzo 1902, che contengono invito agli imprenditori per divenire ad un conteggio definitivo, e che importano perciò il riconoscimento della pendenza di un conto — E poi, salvo il caso di una transazione, che nella specie non esiste, perchè non dedotta neppure, quando non si accetti la proposta istanza, non può il Comune nella esistenza di un conflitto giudiziale, sottrarsi al conteggio medesimo.

« E, tale conteggio, da farsi da un arbitro conciliatore (art. 402 cod. proc. civ.) diviene tanto più necessario, in quanto che il Comune accetta, non foss'altro di dover pagare ancora per la strada Titigliano-Termini lire 28,145,83, mentre gli imprenditori domandano per questa partita lire 42,700,00.



« Ed al riguardo trova opportuno rilevare, come poco esattamente la difesa del Comune vorrebbe trovare una contraddizione tra l'atto protestativo 8 marzo 1902, e la citazione istitutiva del presente giudizio, e ciò perchè nel primo si domandavano solo lire 100,434,18, mentre con la seconda si chiedono lire 160,425,41; si deve però porre mente che la prima cifra riguarda il credito fino a tutto il 1900, e la seconda contiene anche gl'interessi successivi fino a tutto il 1902, oltre al credito per la strada Titigliano-Termini ed a quella pei lavori al Ponte di Pastena non compresi, perchè non liquidi ancora, nel precedente atto protestativo.

« Osserva che non regge neppure l'eccezione di prescrizione, non già perchè al caso faccia quella trentennale, come vorrebbe sostenere la Ditta Sannino-Cozzolino, ma perchè pur essendo commerciale il contratto di una Impresa di costruzione non può dirsi decorso il decennio, sia per la esistenza del pagamento del 14 ottobre 1897, non impugnato, e sia perchè, anche a volersi fermare al mandato, che si dice a saldo, del 29 novembre 1892, il decennio sarebbe stato interrotto dall'atto dell'8 marzo 1902.

« Nè regge la dedotta incompetenza per valore relativamente alle spese per i lavori al Ponte di Pastena, giacchè come accessori di quelli della via Titigliano-Termini, e come quelli

che mettono capo ai medesimi vincoli contrattuali, che bisogna guardare nel loro complesso nei rapporti dell'impresa e del Comune, vengono a costituire un capo distinto di unica domanda (art. 73 c. p. c.)

« Non crede poi il Collegio doversi occupare del termine che occorre al Comune per contrarre un prestito; al Tribunale non incombe che l'obbligo di pronunziare sulla esistenza e sulle conseguenze dei vincoli giuridici invocati a sostegno della istanza giudiziale, e quindi su ciò che costituisce la materia del contratto giudiziale, al quale è estraneo il fatto del prestito, cui aspira il Comune.

« E dopo le fatte osservazioni il Collegio opina sia indispensabile rinviare le parti avanti un arbitro conciliatore, pur emettendosi fin da ora condanna per la somma di lire 28145,89 accettata dal Comune, salvo pel dippiù domandato l'opera ed il parere dell'arbitro.

« Non trova giustificata poi la domanda di una liberanza di lire 50 mila, tanto più che frattanto si emette una parziale condanna; e per il rimanente si attende l'esito del conteggio.

« Osserva che possa mandarsi più opportunamente il provvedere sulle spese all'esito dei conti e frattanto autorizzarsi la provvisoria esecuzione della presente.



PER TALI MOTIVI

« Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, pronunziando ecc. provvede come appresso:

« 1.° Rietta le eccezioni di soddisfazione, di prescrizione e di incompetenza dedotta dal convenuto Comune di Massalubrense.

« 2.° Rimanda le parti avanti il signor Starita Ing. Giuseppe, domiciliato in Napoli Ponte di Chiaia 76, che nomina arbitro conciliatore con incarico di procurare la loro conciliazione ed in difetto dare il suo parere, previo esame dei conti portati dai signori Cozzolino e Sannino, degli atti e della contabilità del Comune. Concede all' uopo all'arbitro medesimo un termine di giorni 30 dall' intima della presente per depositare la sua relazione nella Cancelleria di questo Tribunale.

« 3.° Condanna il convenuto Comune a pagare agli istanti Cozzolino e Sannino la somma di lire 28145,89 quale debito riconosciuto dallo stesso Comune per i lavori della strada Tigliano Termini.

4.° Rietta allo stato la domanda degli istanti per una liberanza.

« 5.° Rinvia le spese.

« 6.° Autorizza la provvisoria esecuzione della presente. »

Avverso questa sentenza produsse appello il Comune con atto 27 agosto 1903, ma non si curò di portarlo a discussione.

Intanto l'Impresa, rendendosi parte diligente, adì l'arbitro Ing. Starita, il quale invano tentò la conciliazione delle parti.

Consentì l'Impresa che l'arbitro, secondo la richiesta già fatta dal Comune in giudizio con la ricordata comparsa dell'18 maggio 1903 avesse portato il suo esame ed incluso nella liquidazione generale anche le contabilità dei lavori alla strada Pastena S. Nicola e al Cimitero di S. Liberatore.

A 3 Novembre 1904 l'Ing. Starita depositò in Cancelleria una voluminosa relazione, con la quale conchiudeva doversi dal Comune all'Impresa la complessiva somma di L. 113437.26.

Riprodotta la causa davanti al Tribunale, il Comune, abbandonando la vecchia storiella dei mandati a saldo, credette però far rivivere la non meno infondata e cavillosa eccezione di prescrizione ed aggiunse vari appunti alla relazione Starita.

L'Impresa da parte sua, fece rilevare al Tribunale le imprecisioni e le lacune della perizia Starita e per vari motivi chiese al Tribunale una revisione della liquidazione stessa da eseguirsi sulla base dei seguenti criterii in confu-



tazione e modifica a quelli malamente adottati o dimenticati dallo Starita

1.° ripartire i mandati riscossi dall'Impresa senza specifica imputazione, a norma di legge, e cioè prima proporzionalmente in deconto di tutti gl'interessi scaduti sulle diverse partite formanti il credito dell'Impresa, e poi in deconto della sorte.

2.° computare gl'interessi anche su tutte le somme che l'Impresa ha dovuto pagare per diritti di direzione dei lavori per conto del Comune.

3.° non fare detrazioni arbitrarie per abbuoni non mai consentiti dall'Impresa

4.° computare gl'interessi sulle partite relative ai lavori per l'Acquedotto Villarco e per la Sala di Musica, per lo meno dal giorno della citazione.

5.° accreditare definitivamente all'Impresa la manutenzione della strada Belvedere S. Maria e le opere per la via mulattiera Ieranto o Ierda coi relativi interessi.

6.° Escludere, perchè duplicati, dal computo delle somme ricevute dall'impresa i seguenti mandanti :

a) e b) N. 669 e 670 in data 30 marzo 1880 per lire 505 ciascuno.

c) e d) in data 12 agosto 1886 per lire 1515 ciascuno.

e) ed f) N.º 1673 e 1074 in data 30 dicembre 1889 per lire 460 il primo e 600 il secondo.

Chiese anche l'Impresa al Tribunale di :

Accordare frattanto una liberanza provvisoria all'Impresa nei limiti della liquidazione Starita.

Condannare il Comune, sia pure parzialmente alle spese del giudizio e compenso di avvocato.

Clausola di provvisoria esecuzione.

Il Tribunale con altra sentenza 18 settembre 1905 così provvide :

#### IN FATTO ED IN DIRITTO

« Attesocchè con citazioni dei 5 e 25 dicembre 1902 gl'Imprenditori Saverio Cozzolino ed Errico Sannino convennero davanti questo Collegio il Comune di Massalubrense affinchè sentisse condannarsi al pagamento di lire 160,425,41, residuo credito da essi vantato per l'appalto dei lavori eseguiti in diverse località di detto Comune — Con sentenza dei 24 giugno - 1<sup>o</sup> luglio 1903 questo Collegio, fra le altre provvidenze, rigettò le eccezioni di soddisfazione, di prescrizioni e d'incompetenza sollevate dal convenuto, rinviò le parti davanti l'Ingegnere Giuseppe Starita, che nominò arbitro conciliatore con incarico di procurare la loro conciliazione,



ed in difetto dare il suo parere, previo esame dei conti prodotti da essi Sannino e Cozzolino, nonchè degli atti e della contabilità del Comune, condannò infine, quest'ultimo a pagare in prò degli attori la somma di L. 28145,89 come debito dallo stesso convenuto riconosciuto pei lavori della strada Titigliano-Termini — Riusciti vani i tentativi di conciliazione, ed espletato dallo Ingegnere Starita il mandato, come dalla sua relazione depositata nel 2 dicembre 1904, la Impresa Sannino e Cozzolino, con atti del 15 marzo 1905, ripetuto il 3 giugno detto, ha riprodotta la causa per la spiega delle provvidenze riserbate con la precedente sentenza.

« All'udienza di spedizione dai procuratori delle parti si è conchiuso come sopra è trascritto.

« Attesocchè la precedente sentenza del Collegio fu munita della clausola di provvisoria esecuzione; onde gli attori, fatto espletare il disposto mezzo istruttorio, hanno il diritto di sentire emettere i provvedimenti riserbati, e non è perciò il caso di soprassedere dalla pronunzia di detti provvedimenti in vista dell'appello prodotto dal Comune.

« Attesocchè le osservazioni e deduzioni che attori e convenuti muovono al parere espresso dall'arbitro conciliatore danno luogo ad altrettante quistioni sottoposte all'esame del Collegio, risolte le quali, il detto parere resterà per tut-

t'altro fermo, comechè non impugnato dalle stesse parti, e conforme, del resto, agli atti e documenti della causa, nonchè alle disposizioni di legge.

« Attesocchè le somme, le quali l'Impresa Sannino e Cozzolino ha pagato per conto del Comune, come diritti spettanti agli Ingegneri Direttori dei lavori, costituiscono, insieme col valore dei lavori medesimi, un debito di esso Comune ed un credito della Impresa su cui, secondo i contratti, il Comune istesso era tenuto a corrispondere gl'interessi senza veruna distinzione tra credito e credito. Per conseguenza sulle dette somme, vanno, contrariamente a quanto ha opinato l'arbitro, attribuiti i relativi interessi contrattuali.

« Attesocchè anche sulle partite relative ai lavori per l'acquedotto Villarco e per la sala di musica, sono, contrariamente al parere espresso dall'arbitro, dovuti gl'interessi. Senonchè, non essendosi, ad occasione di tali lavori, pattuito alcun interesse, questo va dovuto nella misura legale del 6 0/10 dal solo di della giudiziale domanda, che è quella del 5 dicembre 1903, e non l'altra delli 8 marzo 1902, nel quale giorno l'Impresa notificò un semplice atto di protesta o diffida — Tutto ciò pei principii generali di dritto.

« Attesocchè, non essendosi dal Comune im-



pugnata la liquidazione fatta dall'arbitro del credito relativo alla manutenzione della strada Belvedere — S.<sup>a</sup> Maria, la stessa, che per altro è conforme a legge, deve restar ferma, e non è il caso di emettere, in proposito alcuna statuizione.

Quanto poi alle opere occorse per la Via Mulattiera Ieranto, deve dichiararsi, che l'importo di esse e relativi interessi va accreditato alla Impresa, la quale, a giustificazione della sua domanda esibisce il certificato dello Ingegnere Cesario dei 15 marzo 1905, e tale certificato non è impugnato al pari della domanda medesima.

« Attesocchè i due mandati in data 30 marzo 1880 Numero 669 e 670 di lire 505 ciascuno, furono calcolati dall'arbitro, perchè, a suo dire, essi vennero nel 1890 riprodotti in altri due mandati, i quali furono quietanzati — Onde non pare che sia attendibile la deduzione della Impresa, che, cioè, i detti mandati furono riprodotti in quello di lire 1520 dei 16 ottobre 1885 N.º 1019.

« Ad ogni modo, dovendosi disporre come in seguito sarà detto, una perizia, è il caso di fare assodare se stia in fatto l'assunto dell'arbitro o quello dall'Impresa; nel quale ultimo caso dovrà escludersi dalla liquidazione la somma di L. 1010 ammontare dei due mandati — Quanto poi, alla reclamata esclusione degli altri due mandati,

ciascuno di L. 1515 in data 12 aprile 1886, relativi alla strada obbligatoria Pastena — S. Nicola, effettivamente, secondo l'assunto dell'arbitro, la Provincia ed il Governo avrebbero pagato quasi l'intero costo dei lavori, siccome si rileva dal riassunto dei relativi mandati a pagina 97 retro della copia della relazione — E' il caso, quindi, anche per questa parte di disporre la pèrizia intesa ad accertare se effettivamente i detti mandati si riferiscano alla succitata strada e se siano, come si assume dalla Impresa, dei duplicati, ovvero si riferiscono ad altri lavori, nel quale ultimo caso le relative somme, lungi dall'essere escluse, andrebbero imputate sul credito relativo a questi altri lavori.

« Sostiene da ultimo l'Impresa, che anche i mandati coi numeri 1073 e 1074 in data 30 dicembre 1889, l'uno per lire 460 e l'altro per lire 600, siano compresi nel mandato per lire 4000 col N.º 1006 del 27 dicembre 1889; ed anche su di ciò è opportuno disporre le relative indagini, tanto più che il Comune per questa deduzione, come per altre, *non muove alcuna particolare obbiezione.*

« Attesocchè, ove il Comune abbia eseguito dei pagamenti in conto di determinati lavori, è chiaro che la imputazione va fatta prima sugli interessi del credito risultante dai detti lavori, ed indi sul capitale; ove, per contrario, il Co-

mune abbia eseguiti dei pagamenti senza specificare i lavori pei quali venivano fatti, in tal caso, trattandosi come è nella specie, di debiti tutti scaduti, la imputazione va fatta prima sugli interessi e poi sul capitale del debito più gravoso, cioè più antico e producente maggior interesse (non solo per la sua ragione, ma anche come complessivo ammontare di esso), e così successivamente ed in ordine gradato per tutti gli altri debiti

« Questi sono i concetti giuridici racchiusi negli articoli 1256 e 1258 del C. C. i quali sono conformi a giustizia ed equità. E poichè l'arbitro non li ha seguiti completamente in quella parte che erano attuabili, il suo parere è da emendarsi, secondo i suespressi principii, per quanto però, vale appena accennarlo, trovino pratica applicazione, restando così anche riformate le mutue pretese delle parti.

« Attesocchè il parere espresso dall'arbitro circa la detrazione degli abbuoni, i quali sarebbero stati consentiti dalla Impresa, si ravvisa erroneo. Questi abbuoni non vennero stipulati, e non potevano perciò detrarsi.

« La deliberazione Consiliare dei 9 marzo 1882 non poteva vincolare la Impresa, quando non è provato che questa l'avesse accettata. Il Comune invoca in proposito, una prova testimoniale per dimostrare, che l'Impresa consentì a rilasciare



gli abbuoni. Ora, a parte che nessun fatto ha articolato il Comune, è da notare, che, quantunque nella specie trattasi di causa commerciale, pur tuttavia l' ammissione della prova con testimoni è lasciata, per espressa disposizione di legge, al prudente arbitrio del Magistrato; il Tribunale, pertanto, anche quando vi fosse stata una specifica articolazione, non avrebbe consentito tale mezzo di prova, ravvisandosi, dopo tutte le difese e deduzioni del Comune, affatto dilatorio ed anche frustaneo, specie se si consideri, che, anche quando restasse provato il consenso dell' Impresa agli abbuoni nei sensi espressi dalla deliberazione consiliare, tali abbuoni non potrebbero detrarsi per non essersi verificate le condizioni previste nella deliberazione medesima.

« Il Comune, a sua volta, oppugna la liquidazione proposta dall' arbitro perchè non si tenne in essa conto delle prestazioni in natura, delle quali, a suo dire, si sarebbero avvantaggiati gli appaltatori. Ora questa pretesa del Comune è affatto inattendibile, fondata com' è su di una nuda affermazione, non rinvenendosi alcun elemento in tutti gli atti processuali e, come dichiara l' arbitro, nello stesso Archivio del Comune, per fare desumere, che, effettivamente, nelle diverse spese o in alcune di esse, vi furono delle prestazioni in natura. La prova testimoniale, in-

vocata anche dal Comune senza alcuna articolazioni di fatti concreti e specifici, è perciò solo inammissibile.

« Attesocchè, ove nei diversi contratti di appalto si fosse anche pattuito intorno alla manutenzione provvisoria ed ordinaria delle vie, indubbiamente, costituendo tale manutenzione un tutt'uno con l'opera principale, sarebbero dovuti alla Impresa gl'interessi sul costo della manutenzione a norma del contratto, cioè con gli stessi patti e condizioni, regolanti la corresponsione degl'interessi sul costo dell'opera, ove invece, le manutenzioni delle vie formano obbietti di convenzioni separate, e nulla in questo viene stabilito per la corresponsione d'interessi in tal caso, spetteranno all'Impresa, per norme generali di diritto, gl'interessi legali del 6 0/0 dal di della domanda giudiziale.

« Attesocchè non ha fondamento giuridico l'assunto del Comune di non essere, cioè dovuti gl'interessi, sui sussidii provinciali e governativi; avveguachè dalle espresse pattuizioni di contratti stipulati del 9 settembre 1874 e 29 dicembre detto, risulta chiaro che il Comune obbligavasi a pagare l'interesse e scalare sulle somme *non sulle residuali somme, come vorrebbe dare ad intendere il Comune*) per le quali gli appaltatori risultavano creditori in seguito a collando e con-

segua dell' opera; anzi nel secondo di detti contratti si dichiarava che il Municipio fosse obbligato a rispondere verso gli appaltatori dello intero costo dei lavori. Gli altri contratti, come la privata scrittura 16 marzo 1878, sono fatti alle stesse condizioni racchiuse nei succitati rogiti, tranne quelli dei 18 giugno 1879 Notar Cangiani, nel quale l' interesse era dovuto sulle rimanenti somme, cioè in quelle dovute dal Comune, se nonchè di questa speciale pattuizione l' arbitro tenne debito conto, calcolando gl' interessi sulle sole somme dovute dal Comune. Se, adunque, le cose stanno nei sensi suespressi, se il sussidio lo dá lo Stato e la Provincia al Comune, se i lavori sono fatti in pro di detto Comune, il quale è debitore dell' ammontare di essi, risulta chiaro, che non si sia apposto male l' arbitro quando abbia attribuito gl' interessi sul totale residuo debito, senza tener conto dei sussidii.

“ Attesocchè il Comune ritorna sulla eccezione di prescrizione quinquennale degl' interessi; senonchè dimentica, che, avendo appellato dalla precedente sentenza appunto per siffatta eccezione, non è più dato al Tribunale esaminarla attualmente, essendone invece già investito il magistrato di appello. Vuolsi solo osservare, che, se il Tribunale non avesse tenuto presente nella



precedente sentenza la sollevata eccezione pur non avendone particolarmente ragionato, il dispositivo di essa sarebbe stato in alcuna parte essenzialmente diverso, visto e considerato, che, accogliendosi tale eccezione, il credito dell' Impresa avrebbe subito non lieve diminuzione,

« Attesocchè osserva, da ultimo, il Comune, che l' arbitro non abbia nella sua liquidazione tenuto conto di molteplici pagamenti fatti per quota di compartecipazione della Provincia, giu- sta un numero considerevole di mandati che par- titamente designa nelle sue comparse conclusio- nali e nell' allegazione a stampa. Veramente di questi mandati non si poteva tener conto, giacchè il Comune non li esibi, come non li esibisce an- che ora; senonchè insistendosi nell' affermare che siffatti mandati trovansi depositati presso la C. dei Conti, stima giusto ed equo ordinare al pe- rito, che sarà nominato, di fare le relative in- dagini, e, nella esistenza di essi, specificare a quanto essi ammontano, salvo in seguito esami- nare se l' Impresa abbia il diritto di provarlo anche con testi, che i detti mandati trovansi compresi in altri emessi dal Comune e contabi- lizzati dall' arbitro, come fin da ora si fanno a richiede i signori Sannino e Cozzolino,

« Attesocchè per tutte le considerazioni fin qui espresse, non può farsi senza di nominare un

perito contabile, il quale, tenendo presente tutto quanto è dichiarato e prescritto in questa sentenza, rivegga la relazione dell'arbitrio Starita, e, uniformandosi ad essa per quanto non è stata distrutta dalle parti e dal Tribunale, ed emendandola nelle parti tenute presenti da questa sentenza, accerti l'effettivo ammontare del credito dell' Impresa fino al giorno 30 ottobre 1904, non tralasciando di accertare anche il supplemento da detto di fino a quello in cui chiuderà la sua perizia contabile.

« Attesocchè non può mettersi in dubbio, che, quali che siano i risultati di tale perizia la Impresa Sannino e Cozzolino risulterà sempre creditrice di non lieve somma. Il Collegio, pertanto, crede di fare buon viso alla richiesta di essi Sannino e Cozzolino, attribuendo ad essi una provvisoria che limita nella somma di lire 20 mila, non essendo nè giusto, nè equo, che i creditori, i quali nella specie sono degli appaltatori, tengano in sofferenza l'intero ammontare del loro credito. E se il Comune la prima volta riportò la condanna al pagamento di lire 28145,89, ed ora al pagamento di altre lire 20mila, si ravvisa del pari equo e giusto condannarlo fin da ora ad un quarto delle spese tutte sopportate fin' oggi dalla Impresa, salvo a pronunziare sulle restanti in esito ai risultamenti della perizia.

« Attesocchè la clausola può accordarsi.

dati, che dalla Impresa si asserisce doversi escludere dalla liquidazione, perchè duplicati siano o meno tali, attenendosi però a quanto è prescritto nella parte motiva della presente sentenza. Accerterà anche se esistono o meno i mandati che il Comune afferma pagati dalla Provincia per quote di compartecipazione, e, nell'affermativa, rileverà soltanto a quanto essi ammontano.

« In seguito di che il perito stesso accerterà l'effettivo ammontare del credito dei signori Cozzolino e Sannino fino a 30 ottobre 1904 e fino al giorno in cui chiederà la sua liquidazione, facendo anche rilevare a quanto desso credito resterebbe residuo se mai, nel caso della esistenza degli altri mandati asseriti dal Comune dovesse detrarsi l'ammontare di questo.

« Di tutto, detto perito farà breve, succinta e chiara relazione, che depositerà nel termine di giorni 60 da quello del prestato giuramento nella Cancelleria di questo Tribunale.

« Delega il Giudice estensore della presente per la prestazione del giuramento dal perito nominato come sopra.

« 8°) Condanna fin da ora il Comune di Masalubrense, rappresentato dall'attuale Sindaco Francesco Minieri, a pagare in prò degli attori Saverio Cozzolino e Errico Sannino la somma di lire 20,000 a titolo di liberanza, da tenersene



conto nella definitiva liquidazione, nonchè un quarto delle intere spese da essi finora sopportate; da tassarsi dal Giudice estensore della presente.

« 9°) In esito del disposto mezzo istruttorio riserba gli ulteriori provvedimenti sul merito e sulle restanti spese del giudizio.

« 10°) Meno per le spese si esegua provvisoriamente.

Avverso questa seconda sentenza ha pure prodotto appello il Comune con atto 26 ottobre 1905.

Ed ora i due appelli, riuniti all'udienza di spedizione di accordo tra i procuratori delle parti, vengono insieme alla cognizione della Corte Ecc.ma che dovrà deciderli con unica sentenza.

### **Disamina degli appelli del Comune.**

Esamineremo e confuteremo, uno per uno tutti i motivi presentati dal Comune nei due appelli, nonchè nelle successive comparse conclusionali.

Abbiamo fiducia di dimostrare chiaramente, alla base degli atti e documentidella causa, l'infondatezza di entrambi gli appelli e la necessità di confermare le due sentenze appellate, se la Corte Ecc.ma si compiacerà di seguire la nostra disamina con benevola e indulgente attenzione.

## CAPO I.

APPELLO 27 AGOSTO 1903.

### § 1.<sup>o</sup> — *Eccezione di pretesa soddisfazione a saldo*

Con la prima eccezione che prospettò il Comune davanti al Tribunale nella sua prima comparsa del 15 aprile 1903, si fece a sostenere, con una singolare improntitudine, che l'Impresa fosse stata già pagata e soddisfatta dell'intero importo di tutti i lavori elencati dal numero 1 al 7 del libello (elenco che la Corte può rileggere nella parte espositiva dei fatti) dopo acclaramento di conti e transazione (?) fatta fin da dodici anni addietro.

E a riprova di tutto ciò esibì la COPIA di due mandati di pagamento, l'uno del 12 novembre 1891 per lire 4000 portante la dicitura « *in estinzione del debito per lavori eseguiti per CONTO DEL COMUNE*; l'altro del 22 novembre 1892 per lire 3000 portante la dicitura « *a saldo dei lavori eseguiti per conto del Comune.* »

Trascriviamo il brano della ricordata comparsa del Comune: « . . . . fingono dimenti-  
« care i suddetti appaltatori che le partite segnate  
« ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 riflettono te-

« vori ed opere compiute nel periodo di tempo  
« corso dal 1870 al 1880, *che l'ammontare di*  
« TUTTI *tali lavori* ed opere trovasi da ben  
« dodici anni *acclarato, definito* TRANSATTO  
« e *saldato* e di questo fanno piena, pienissima  
« fede i due *ultimi* mandati di pagamento incas-  
« sati da essi il 12 novembre 1891 e 29 no-  
« vembre 1892. »

A questa uscita assolutamente nuova e inaspettata risposero gli appaltatori esprimendo tutta la loro sorpresa e meraviglia per la esistenza di pretesi mandati a saldo, quando non vi era mai stato tra loro ed il Comune alcun acclaramento di conto, nè alcuna transazione e quando il Comune stesso qualche anno primo, con l'atto 20 marzo 1902, li aveva invitati ai conteggi generali senza punto parlare di questi famosi saldi.

Fu tanta la sorpresa dei nostri difesi e tanta la loro indignazione per la *curiosa* trovata del Comune, che lo invitarono ad esibire in originale i due suddetti mandati, riservandosi, se del caso, anche di impugnarli di falso.

Il Comune insistette nella fatta eccezione; ma, non sappiamo perchè, si guardò bene allora, dall'esibire i mandati in originale trincerandosi dietro il disposto dell'art. 1335 cod. civ. che, secondo lui, dispensava il Comune dalla chiesta esibizione.



Il Tribunale con la sentenza 1.º luglio 1903, vagliando ed accogliendo tutte le nostre ragioni, giustamente rigettò l'eccezione di soddisfazione sollevata dal Comune non tanto per la mancata esibizione dei due mandati, ma *per non potersi intendere quel saldo come chiusura di conti.... data la esistenza di mandati successivi*, come quello 14 ottobre 1897, e più ancora degli atti intimati dal Comune stesso in data 27 maggio 1901 e 20 marzo 1902, che contengono invito agli appaltatori per divenire ad un conteggio definitivo e che importano perciò il *riconoscimento della pendenza di un conto*.

Ma non per questo il Comune si arrese.

Nell'appello prodotto con atto 7 agosto 1903 riproduce integralmente l'eccezione ed insiste nel ripetere che quei due mandati del 1891 e 1892 rappresentassero il saldo di tutti i lavori eseguiti dall'Impresa fino a quel tempo elencati dal N.º 1 al 7 del libello.

Noti, però, la Corte che l'atto di appello in parola è del 1903, e la discussione della causa fu iniziata appena nella fine del 1905: e siccome il tempo parta consiglio, il Comune à riflettuto a tutta l'enorme inverosimiglianza ed assurdità dell'eccezione, ha meditato sulle nostre ragioni difensive, e dopo due anni di incubazione ha dovuto decidersi a ripiegare perchè la cosa era troppo sfacciata. E cosa ha fatto ?

Due erano le difficoltà che bisognava superare per rendere meno ridicolo il tentativo: il fatto di due mandati con date consecutive che avrebbero dovuto saldare la prima e la seconda volta lo stesso credito, e la evidente sproporzione fra l'enorme credito che vantava l'Impresa e la tenuità della somma che essa avrebbe ricevuta in saldo del suo avere.

Ed allora il grande ingegno degli Amministratori del Comune (noi riteniamo estranei a queste gherminelle gli egregi avvocati contraddittori) suggerisce loro di rinunciare alla dicitura di saldo di uno dei mandati e per l'altro mandato limitare la estensione del famoso saldo al solo credito per la strada Vescovado S. Agata.

Infatti, rilegga attentamente la Corte Ecc.ma le comparse presentate in questa sede dal Comune e vedrà che esso in un primo momento comincia dall'abbandonare la eccezione di saldo relativa al mandato 1891 per, L. 4000, per poi limitare gli effetti dell'altro mandato del 1892 ad uno solo dei lavori ordinate. Ripiega, infatti con grande disinvoltura il Comune col dire che il primo mandato non è più la prova del saldo, ma è un mandato emesso in forma generica per tutti i lavori, non a saldo, ma semplicemente in graduale estinzione. Il mandato che esprime più propriamente il *saldo*, che dovrebbe sottintendere

quell'acclaramento di conti, o quella transazione, di cui si parlava nella comparsa del 1903, adesso pel Comune è soltanto quello del 1892, cui sarebbe stata apposta dagli appaltatori la clausola « a saldo di lavori eseguiti per conto del Comune. »

Il Comune, tutto contento dell'immaginoso espediente, dice con le sue difese che con ciò è spiegata la stridente contraddizione di un credito saldato una prima ed una seconda volta in due anni successivi e con due distinti mandati.

Dirà la Corte se l'espedito dell'ultima ora non desta il riso !

Ma vi è dippiù, come dicevamo! Il Comune, visto che l'arbitro nominato dal Tribunale avea liquidato all'Impresa un credito di oltre 113 mila lire, ha capito che sarebbe stato assai difficile trovare dei Consiglieri, non diciamo della Corte di Appello, ma dello stesso Comune di Massalubrense, che avessero ingoiata la frottola di un pagamento di 3000 lire fatto per saldare un credito così vistoso, senza neppure l'ombra di un qualsiasi precedente conteggio, di un atto deliberativo partente dallo stesso Comune, per una transazione.

E allora il Comune per non far naufragare nel ridicolo tutta quanta l'eccezione, ha tentato di limitarne gli effetti e, con una seconda e più disastrosa ritirata, è venuto fuori col dire che il mandato 23 novembre 1892 per lire 3000



non rappresenta più il saldo di tutti i lavori eseguiti fino a quella epoca ed elencati dal numero 1 al 7 del libello, come aveva sostenuto fin coll'atto di appello, ma il mandato rappresenta il saldo dei soli lavori alla strada Vescovado-S. Agata elencati AL SOLO N.º 1 DEL LIBELLO!

*Risum teneatis amici!*

Già ne avremmo avuto abbastanza per ridere di questa oramai famosa eccezione, e tirare avanti nell'esame di altre quistioni, quando il Comune ce ne ha preparata un'altra ancora più graziosa.

Il Comune sperava che non ci fossimo accorti della sua fuga; ma quando ha compreso di essere stato scoperto a batter ritirata, ha pensato alla cattiva figura ed è ritornato sul passato; ed ha conchiuso testualmente così; « Ciò  
« posto la Corte deve dichiarare, conformemente  
« al suesposto principio di diritto che con le pa-  
« role *in saldo* apposte al mandato 29 novembre  
« 1892 sieno stati *quietanzati genericamente* TUTTI  
« I LAVORI fatti dall' Impresa per conto del  
« Comune *precedentemente al 1892 e* SEGNA-  
« TAMENTE *i lavori elencati al N.º 1 del li-*  
« *bello (! ?)* »

Comprenderà la Corte che a questo punto c'è da perdere la testa: a voler seguire tante

contraddizioni si perde il filo della discussione e della logica, e si è portati ad anticipare una domanda che sorge spontanea e la Corte sicuramente l'ha già rivolta a se stessa, prima ancora di sentirla da noi.

Insomma, si decida il Comune, a quali partite vuole applicato *il saldo* ? a *tutti* i lavori di cui al N.° 1 a 7 del libello o al solo lavoro di cui al N.° 1 ?

Questo saldo, deve, secondo lui seppellire allegramente tutto il credito dell'impresa per oltre centosettantamila lire, o soltanto una parte di esso ?

Se non lo sa il Comune, se non risulta dalla sua contabilità, come vuole che lo sapessimo noi ? come pretende che lo dichiari la Corte di Appello ?

Ora, a distanza di tre anni, dopo affannose ricerche e profonde meditazioni il Comune ha creduto di aver trovato una risposta che, viceversa, serve mirabilmente a confermare il nostro ragionamento.

Dice, infatti, il Comune che quei due pagamenti fatti nel 1894 e 1897 non distruggono il saldo contenuto nel mandato del 1892 perchè rappresentano sussidi pervenuti dalla Provincia e non pagamenti diretti del Comune.

La trovata è ingegnosa per quanto sofisticata

e di nessun rilievo. E' più un argomento ad impressione, che uno veramente solido ed efficace.

Vediamo, dunque, un pò che cosa sieno questi sussidi della Provincia.

E' risaputo che in tema di viabilità obbligatoria il Comune è alleviato nell'onere delle spese necessarie dal concorso dello Stato e della Provincia.

La legge ha voluto agevolare i Comuni e sono questi che hanno diritto ai sussidi provinciale e governativo e non gli appaltatori che eseguono i lavori stradali. Di fronte agli esecutori delle opere vi è un unico responsabile ed è il Comune.

Nella specie, tra l'Impresa Cozzolino e Sannino col Comune di Massalumbrese esistono due contratti l'uno principale del 9 settembre 1874 l'altro suppletivo del 29 dicembre stesso anno che regolano, tra l'altro, anche la materia dei sussidi e ai quali hanno riferimento gli ordinativi e gli atti di sottomissione dei posteriori lavori.

Orbene, quantunque la legge del 1868 sulla viabilità obbligatoria accordava ai Comuni i sussidii e ad essi direttamente si dovevano versare, pure coll'articolo 6.º del contratto 9 settembre 1874, dopo avere accennato ai sussidi provinciale e governativo il Comune tentò di fare una specie di cessione e delegazione degli stessi all'Impresa.



Ecco le parole testuali: « Essi costituiti  
« appaltatori si accontentano e la rappresen-  
« tanza municipale consente loro facoltà di esi-  
« gerli (i sussidi) direttamente sì dall'uno (Go-  
« verno) che dall'altra (Provincia) facendo uso  
« di ogni diritto e ragione competente all'Am-  
« ministrazione Municipale. »

E a rendere più chiaro il concetto della  
cessione la seconda parte dell'art. 10 dello stesso  
contratto soggiunge: « Come anche solidalmente  
« dichiarano essi (appaltatori) *aver acquistato* o-  
« gni diritto, ragione ed azione tanto a carico  
« dello Stato che della Provincia dall'Ammini-  
« strazione Municipale. »

Dunque è chiaro che i sussidi erano del  
Comune e che questi aveva cercato cedere agli  
appaltatori il diritto di riscuoterli direttamente.

Senonchè questa cessione non era conforme  
a legge, perchè il sussidio è un diritto inaliena-  
bile del Comune, e lo Stato e la Provincia non  
riconoscono altro creditore che il Comune.

Per cui il Prefetto non volle approvare il  
contratto 9 settembre e se ne dovette stipulare  
un altro addì 29 dicembre stesso anno col quale  
si distrusse quanto si era convenuto pei sussidi  
col contratto precedente.

Infatti l'art. 2 del contratto suppletivo dice:  
« L'art. 6 del citato contratto da noi no-  
« taio rogato è da intendersi e debbe aversi

« come condizione stipulato, che *questo Comune*  
« *di Massalubreuse è obbligato a rispondere verso*  
« *gli appaltatori DELL'INTERO COSTO dei la-*  
« *vori.* » E continua lo stesso art. 2 col pre-  
scrivere al Comune il dovere di riscuotere di-  
rettamente i sussidi dallo Stato e dalla Provin-  
cia e di conservarli pei pagamenti da fare alla  
Impresa mercè mandati Comunali.

In conseguenza l'art. 3 dello stesso con-  
tratto suppletivo dichiarò annullata la seconda  
parte dell'art. 10 del contratto principale — Sic-  
chè con questo contratto suppletivo si è venuto  
a mettere il Comune nella sua primiera condi-  
zione di responsabile dell'intero costo dei lavori  
e quindi anche di quella parte al cui pagamento  
erano destinati i sussidi.

Se, dunque, i sussidi sono del Comune, se  
il Comune è l'unico e solo responsabile di fronte  
all'Impresa dell'*intero* ammontare dei lavori, bi-  
sogna necessariamente conchiudere che il Comune  
anche quando paga con sussidi pervenutigli dalla  
Provincia o dal Governo paga un debito proprio.

All'impresa non importa il sapere donde  
il Comune prende il danaro per pagare: sia che  
lo ricavi dai proprii balzelli, sia che gli venga  
da altra fonte; chi paga l'Impresa è sempre il  
Comune.

Dunque, se il debitore dell'Impresa è sem-  
pre il Comune, chiunque sia l'Ente che al Co-

mune fornisce il danaro, non ha importanza la risposta del Comune quando dice che i mandati del 1894 e 1897 rappresentano sussidii provinciali,

Sussidi o non, erano cifre che gli appaltori dovevano ancora riscuotere dal Comune, solo responsabile per contratto dell'intero ammentare dei lavori.

Non è, dunque, possibile che questi medesimi appaltatori, abbiano potuto quietanzare un mandato a saldo nel 1892 quando ancora erano creditori del Comune, e quando infatti il Comune stesso ha pagato altre somme nel 1894 e nel 1897.

Nella specie poi è notevole ancora che questi due mandati del 94 e del 97 corrispondono a somme riscalate *direttamente* dal Comune in epoche anteriori, come risulta dal certificato rilasciato dalla Provincia in data 21 giugno 1905 ed esibito in atti. E propriamente il mandato 15 febbraio 1894 corrisponde ai due sussidii pagati dalla Provincia *direttamente* al Comune a 23 gennaio 1894 coi N.ri 129 e 130, ed il mandato 18 ottobre 1897 corrisponde agli altri due sussidii pagati dalla stessa Provincia *direttamente* al Comune coi N.ri 1833 e 1511 rispettivamente a 1.º ottobre 1894 e 3 settembre 1895.

Dunque, possiamo conchiudere che i man-



dati del 1894 e 1897 contengono pagamenti fatti dal Comune poi lavori di cui ai numeri 1 e 7 del libello (Croce - S. Agata e Belvedere-S. Maria), non importando agli appaltatori la provenienza del danaro; e quindi essi distruggono ogni efficacia alla clausola di saldo scritta chisà da chi e perchè sul mandato del 1892.

Ma vi è di più. Con l'atto degli 8 marzo 1902 gli appaltatori, sciogliendo una speciale riserva fatta nel precedente atto dei 18 maggio 1901, misero in mora il Comune pel pagamento dei crediti che ora si vorrebbero transatti e saldati.

Ebbene, che cosa rispose il Comune? Quale risposta più semplice e decisiva di quella che, sotto forma di eccezione si è fatta in questo giudizio avrebbe dovuto dare il Comune? Eppure noi abbiamo esibito tra gli altri documenti l'atto del 20 marzo 1902 notificato ad istanza del Comune, e la Corte invano vi cercherà una sola parola che alluda, sia pure lontanamente, ai famosi mandati a saldo, o alla sognata transazione: non se ne parla addirittura, e sì che i mandati meritavano di essere ricordati come l'argomento decisivo che avrebbe dovuto troncane nelle radici ogni ulteriore protesta degli appaltatori.

E, invece, che cosa si è limitato a rispondere il Comune col cennato atto dei 20 marzo 1902?

Mentre ha vagamente impugnato i crediti reclamati dall'Impresa, e, in via subordinata, ha riconosciuto di dovere ancora *una insignificante somma*, ha poi dichiarato *di avere affidato ad un ragioniere legale il compito di fare UN CONTO DEFINITIVO!*

Dunque, un *conteggio definitivo* non si era ancora fatto, e come si pretende di avere ogni cosa transatto e saldato?

E, se invece di un conto preciso si volesse supporre esserci stata una transazione su quali basi sarebbe stata fatta la transazione che avrebbe portato, secondo il Comune al mandato a saldo del 1892?

Quali precedenti esistono negli archivi del Consiglio o della Giunta? quale atto del Sindaco? qualche domanda dell'Impresa? Che cosa vi è insomma che possa giustificare il saldo?

Noi crediamo fermamente che non vi è nulla di tutto ciò, altrimenti il Comune si sarebbe affrettato ad esibire tutto l'archivio, o a chiedere un mezzo istruttorio qualunque per avvalorare il preteso saldo. Ma, comunque sia, è certo che al saldo non si sarebbe potuto addivenire se non in uno di questi due modi: con una transazione o con acclaramento di conti.

Transazione non ve n'è mai stata perchè non ci sono precedenti al riguardo, e perchè la transazione deve, a pena di nullità (art. 1314 n. 7

Cod. civ.) risultare da atto scritto, e nessuno scritto ha esibito il Comune per dimostrarla. Acclaramento di conti neppure ve n'è stato perchè nel 20 marzo 1902 il Comune diceva di doversi procedere ad un *conto definitivo*, il che vuol dire che fino a quel momento *conti definitivi* ossia acclaramenti di conti non ve n'erano stati.

Ma le trovate inverosimili, incredibili o incomprendibili che siano, non sono mai degli argomenti che servano a spiegare un *saldo* che non risponde alla verità, ed allora il Comune, prende a due mani il suo coraggio ed enuncia la sua brava tesi, con la quale, sostiene tante belle cose che, in sostanza si riassumono in questo strabiliante principio di diritto: « io, dice, il Comune, sono una pubblica amministrazione e non ho il dovere di dar spiegazioni nè dimostrazioni di sorta: sul mandato del 1892 sta scritta la clausola a saldo, e questo basta per me: dunque io non debbo altro! »

E tanto, per dare un pò di autorità a questo straordinario peregrino principio di dritto il Comune lo appoggia ad una massima della Cassazione Romana, che, secondo il Comune, fa proprio a capello col caso in esame.

Noi preghiamo la Corte Eccellentissima di leggere la massima ricordata dalla controparte



ed anche la sentenza dalla quale è desunta : troverà il tutto nella Giur. It. I, 1900, 676.

Riproduciamo la massima per agevolare il compito alla Corte.

« Il creditore che ricevendo la precisa  
« quota di un debito solidale , la quale sta a  
« carico del condebitore che paga , dichiara di  
« riceverla a titolo appunto di sua quota, e ri-  
« lascia quietanza correlativa proscioglie con ciò  
« quel debitore dalla solidarietà.

« Tale effetto deriva anche dalla firma,  
« per quietanza opposta dal creditore , senza  
« alcuna riserva , a un mandato di pagamento  
« emesso per la detta quota dalla pubblica am-  
« ministrazione cui incombe il debito quando le  
« preindicate dichiarazioni siano scritte nel corpo  
« del mandato, il contenuto del quale, *in simile*  
« *caso*, forma parte integrante dell'atto di quie-  
« tanza. »

Come si vede il caso risoluto dalla Cassazione Romana è precisamente diverso dal nostro.

Là si tratta di vedere se la dichiarazione scritta sul mandato *e non impugnata* dal sottoscrittore dello stesso si presti ad una presunzione di abbandono del vincolo di solidarietà ; qui invece si tratta di vedere se la dichiarazione di saldo scritta sul mandato *ed impugnata* dal sottoscrittore , esima l'amministrazione dall'obbligo di giustificare in qual modo si sarebbe

addivenuto a quel saldo impugnato e sconosciuto dalla parte cui si oppone, e smentito ancora da tutti gli elementi dinanzi ricordati.

Le due ipotesi sono tanto diverse che non si prestano neppure alla più lontana analogia.

E noti la Corte Eccellentissima a quali conseguenze potrebbe portare la peregrina teorica avversaria; principalissima quella che i privati potrebbero, senza la possibilità di richiedere i conti di pretesi saldi, essere esposti ad ogni sorpresa nell'apporre la quietanza a piè di mandati stampati.

Infatti, siccome le pubbliche amministrazioni non pagano che per mezzo di mandati, ogni mandato firmato, indispensabilmente con qualche poco di spazio in bianco, darebbe modo all'amministrazione di liquidare ogni rapporto creditorio o ad un Cassiere infedele di fingere pagamenti precedentemente non fatti col semplice incomodo di scrivere sul mandato due parole sacramentali ed intangibili « a saldo » Ed il privato che si vedesse opposto simile mandato debitamente firmato, non avrebbe neppure il diritto di insorgere contro quella clausola bugiarda e di chiedere alla pubblica amministrazione per lo meno una qualunque spiegazione, quando il povero creditore sa che non è mai esistita una proposta di transazione od un acclaramento di conti, anzi quando vi è stata una proposta del

Comune *posteriore alla data del famoso saldo*, con cui si dichiarava di voler procedere all'acclaramento dei conti, e finalmente, quando ragionieri e periti con la loro contabilità hanno dimostrato non solo *bugiardo* quel famoso saldo, ma hanno accertato un credito rilevante a favore dell'Impresa.

Via, siamo seri. Questa teorica non è nè giusta, nè legale, nè morale: è la teorica di chi non vuol pagare e non ha ragioni da addurre per scusarsi, ma non è certo la teorica della Cassazione Romana e non sarà neppure, ne siamo certi, quella della nostra Corte di Appello.

Dunque, il Comune non giustifica nè può mai giustificare quella clausola di saldo.

La prova della liberazione spetta a chi l'invoca: a noi spetta soltanto il compito di addurre le ragioni che tolgono fede e valore alla eccezione liberatoria.

Perciò l'Impresa ha richiamato l'attenzione della Corte su una proposizione di dritto che ha scompigliato la difesa contraria.

« Di fronte all'eccezione di saldo, inverosimile per sè stessa e contraddetta dagli atti dello stesso debitore, spetta al creditore il diritto di pretendere che il debitore, specie se una pubblica amministrazione, dimostri essere il saldo il risultato di un esatto conteggio o di una transazione.



Il Comune, nulla può dimostrare, perchè nè transazione vi è stata, nè acclaramento di conti, e non può neppure dare nessun'altra spiegazione logica ed onesta alla famosa clausola di saldo.

Il povero Comune non sa che pesci pigliare. Quando vuol riferire il *famoso saldo* a tutti i lavori rende inverosimile ed incredibile la tesi perchè i suoi stessi ragionieri, come Bondini trovando l'Impresa in tutti i casi creditrice di oltre 60mila lire, non sanno come giustificare il famoso saldo con sole lire tremila: quando, poi, nella inverosimiglianza del primo tentativo contabile, il Comune vuole riferire il famoso saldo non più a tutti i lavori, ma solo alla partita Vescovado-S. Agata, si trova di fronte alla non meno inverosimile ed incredibile conseguenza di aver pagato per questa sola partita L. 12214,45 in più: quando, infine, nella inverosimiglianza di questo secondo tentativo, vuol riferire il *famoso saldo* nuovamente a tutti i lavori e *segnatamente alla strada Vescovado-S. Agata* cade addirittura nell'*incomprensibile* e finisce col coprirsi... di ridicolo.

Conchiudendo, dunque, questa parte della nostra disamina, diciamo: La famosa eccezione di saldo è un'immoralità di più commessa dal Comune.

Essa è smentita dalle continue contraddi-

zioni del Comune che ancora non sa bene a quali lavori imputare il preteso saldo.

E' smentita dalla mancanza di qualsiasi precedente contabile o di transazione che la giustifichi.

E' smentita dai pagamenti posteriori del 1894 e 1897.

E' smentita dalle dichiarazioni stesse fatte dal Comune in tempo non sospetto quando nel 1902 affermava di aver affidato a un ragioniere legale il compito di *un conto definitivo*, la cui mancanza è incompatibile con un pagamento a saldo.

E' smentita infine dal contegno stesso del Comune che, dopo tante contraddizioni e tergiversazioni, ha finito col confessare di non avere alcuna giustificazione da dare.

Abbiamo ben ragione di sperare che la Corte Ecc.ma rigetti, come già fece il Tribunale, l'eccezione immorale con cui si tenta di seppellire un vistosissimo credito sotto una frase inespicabile e inesplicata.

Un rigo di risposta alla sfida lanciataci dal Comune di impugnare di falso il mandato a saldo.

Sappia il Comune che noi non ci prestiamo al suo gioco: ritardi come può e crede, con tutti i cavilli e i garbugli possibili, la condanna

definitiva; noi non abbiamo che farci: deploriamo ed aspettiamo — Ma che poi dovessimo essere proprio noi a mandare alle calende greche la condanna, ingolfandoci in un giudizio di falso, questo poi no! Non perchè temiamo dell'esito, nè a promuoverlo abbiamo mai rinunciato; ma l'attaccare di falso il mandato, proprio ora che stiamo per conchiudere, quando nulla ci fa dubitare che bastano le ragioni già addotte in sede civile per mettere nel nulla la famosa clausola del saldo, sarebbe un atto di follia di cui, creda pure il Comune, non saremo capaci per fargli piacere!

§ 2° — *Eccezione di pretesa prescrizione della sorte e degli interessi.*

Questa eccezione, essendo pedissequa all'altra testè esaminata di soddisfazione, ne ha in certo modo subite tutte le variazioni.

Così anche per la prescrizione il Comune prima ha sostenuto che colpisse tutte le partite di cui ai numeri 1 a 7 del libello e poi ha cambiato ed ha salvato dalla prescrizione la sola prima partita Vescovado S. Agata, nel momento stesso in cui su questa partita limitò l'eccezione di soddisfazione.

Esaminiamo partitamente la prescrizione della sorte e quella degli interessi.



1.º *Pretesa prescrizione della sorte.*

Una premessa rendesi necessaria.

Il sistema tenuto nell'assunzione dei lavori, nel modo di fare i pagamenti e le riscossioni hanno dato luogo ad una specie di conto corrente tra il Comune e l'Impresa ed hanno creato l'indispensabile necessità di procedere ad una definitiva liquidazione e chiusura di conti, come il Comune stesso ebbe a riconoscere con l'atto 20 marzo 1902.

In tale stato di cose non è neppure a parlarsi di prescrizione, che non comincia a decorrere se non dallo acclaramento definitivo del conto.

Con questo principio, riconosciuto esatto dalla dottrina e tante volte applicato dalle Corti regolatrici viene a troncarsi ogni disputa e la Corte può, senz'altro esame, rigettare la cavillosa e dilatoria eccezione.

Ma tanto per completare la difesa e per confutare una ad una tutte le contraddittorie asserzioni del Comune, ci proponiamo dimostrare che, in subordinata ipotesi, da qualunque data si voglia cominciare il computo del tempo necessario a prescrivere, la voluta prescrizione non si è mai compiuta o è stata validamente interrotta.

E anzitutto quale prescrizione è applicabile

nella specie, la trentennale o la decennale?

Noi sosteniamo che la prescrizione applicabile sia la trentennale.

E per vero, l'azione istituita dall'Impresa nasce dal contratto di appalto stipulato col Comune e perchè essa si prescriva è necessario il decorso di *trenta* anni giusta il disposto dell'articolo 2135 Codice civile. Niente giustifica l'applicazione della prescrizione più breve di *dieci* anni, sancita per l'estinzione delle azioni commerciali dall'articolo 917 Codice di Commercio.

Il contratto di appalto è un contratto di *locazione d'opera* nella sua essenza giuridica, regolato dalle disposizioni contenute nel Cap. III del Titolo IX del Libro III del Codice civile. E benchè si presti, in determinati casi e sotto speciali condizioni a speculazioni capitalistiche, non per questo si muta la sua natura essenzialmente civile.

Alla stregua di questi criterii la prescrizione non si è punto verificata, perchè neppure dalla data del contratto originario 9 settembre 1874 i *trenta* anni sono ancora passati, tenendo conto della data della citazione che è del 1902.

Ma il Comune che ad ogni costo vorrebbe sfuggire al pagamento dei suoi debiti, sostiene con tutta lena che il contratto di appalto è un contratto commerciale e perciò la prescrizione

applicabile nella specie è la decennale a mente dell'articolo 917 Cod. comm.

Noi, per nulla accettando questa tesi, dimostreremo alla Corte Ecc.ma alla base degli atti e documenti della causa che neppure la prescrizione decennale, nell'ipotesi assurda che fosse applicabile, si sarebbe verificata.

Questa, secondó il Comune, avrebbe colpito in un primo momento *tutti* i lavori dal N.º 1 al 7 del libello ed in un secondo momento solo quelli dal N.º 2 al 7 del libello stesso.

Vediamo.

Il Comune di Massalubrense nell'affidare ai signori Sannino e Cozzolino i primi e più importanti lavori alla Via Vescovado, S. Agata stipulò con essi un contratto principale del 9 settembre 1874 ed un contratto suppletivo del dicembre detto anno, nei quali son dettagliati tutti i patti, condizioni e modalità dell'appalto.

In seguito, per gli altri lavori, il Comune, dopo avere sperimentate le gare pubbliche, nei casi in cui queste restavano deserte, affidò i lavori alla medesima Impresa con atti di sottomissione riferendosi sempre ai contratti del 1874: sicchè questi rimasero i veri contratti regolatori dell'appalto e gli altri non furono che semplici accettazioni di deliberazioni comunali con cui si affidava l'incarico dei nuovi lavori.



Perciò diciamo noi che tutti i lavori mettono capo ai contratti del 1874, e l'ammontare degli stessi costituiscono tante partite di un unico credito che l'Impresa vanta contro il Comune.

Il Comune stesso poi ha col fatto considerato come unico il credito dell'Impresa, perchè da quando furono ultimati *tutti* i lavori, ha quasi sempre emesso mandati di pagamento con imputazione generica a *tutti* i lavori.

Scorrendo l'elenco generale dei mandati emessi dal Comune a favore dell'Impresa, riportato nella perizia Starita, la Corte troverà ben nove mandati con imputazione *generica a tutti* i lavori che vanno dal 1883 al 1892.

Se il Tribunale, dunque, con la prima sentenza del 1.º luglio 1903 ritenne come unico il credito dell'Impresa non fece che sanzionare uno stato di fatto e di diritto conforme a quello voluto dalle parti.

Nè creda il Comune di smentire quanto noi diciamo e quanto lui stesso ha riconosciuto, col fatto che molti dei lavori eseguiti dai nostri difesi sono stati a loro concessi distintamente dopo sperimentata la pubblica gara — Sia pure! ma non è il procedimento seguito dal Comune per appaltare ad altri quei lavori, che può far giudicare della continuità ed unicità dei nostri rapporti col Comune — Ciò che importa, per ri-

tene re che tutti i lavori eseguiti dai nostri difes siano continuazione dei primi appaltati nel 1874, è il notare che nessuno di quei lavori fu loro concesso in risultato della gara. Il Comune sperimentò la gara, quando queste risultarono deserte, allora si ricorse alla Impresa Sannino e Cozzolino, che alla stessa condizione del contratto del 1874 eseguì le opere.

Tuttavia noi siamo disposti anche a fare il computo del decorso del tempo necessario a prescrivere secondo i desideri dello stesso Comune e vedremo che la conseguenza non potrà mai essere diversa da quella sopra enunciata. Neppure secondo i dati forniti dal Comune la prescrizione decennale si sarebbe verificata.

Sopra un punto soltanto non possiamo cedere e vi insistiamo assolutamente.

Abbiamo detto e ripetiamo che il pagamento volontariamente eseguito dal debitore costituiva ricognizione ed esecuzione dell'obbligazione e, come tale, è un atto interruttivo della prescrizione.

Se il Comune insiste nel sostenere il contrario si accomodi pure, tanto per raggiungere l'immorale scopo di non pagare i suoi debiti deve necessariamente prescindere dalla legge, dalla logica e dal buon senso.

Orbene, quando il Comune ha eseguito pagamenti con mandati contenenti *imputazione gene-*

*rica a tutti i lavori*, questi pagamenti hanno impedito il verificarsi di ogni prescrizione in rapporto a *tutti i lavori*.

E allora basterebbe rilevare che l'ultimo pagamento fatto per *tutti i lavori* è quello contenuto nel mandato 29 novembre 1892 (quello con la famosa clausola di saldo) per giungere comodamente alla dimostrazione che nessuna prescrizione si è mai verificata per nessun lavoro; imperocchè l'atto di messa in mora validamente fatto dall'Impresa secondo lo stesso Comune è quello dell'8 marzo 1902: e dal novembre 1892 non sono passati i dieci anni necessari a prescrivere.

Senonchè il Comune, come abbian visto nel paragrafo precedente a proposito della eccezione di saldo, nell'ultimo momento ha mutato tattica e mentre prima diceva che col mandato del 1892 erano *saldati tutti i lavori* ed ogni caso erano *tutti prescritti*, poi, vedendo che l'inverosimiglianza del preteso saldo di tutti i lavori, portava alla interruzione della prescrizione per *tutti* in virtù dello stesso mandato del 1892, ha trovato più comoda un'altra versione ed ha, preteso attribuire tutti i mandati con imputazione generica fino a quello del 1892 alla sola partita Vesco-vado-S. Agata di cui al N° 1 del libello, lasciando così scoperti ed in balia della pretesa prescrizione tutti gli altri lavori.



Il Comune ha ragionato così : « Certamente che i nove mandati con imputazione generica sono interruttivi della prescrizione , ma essi si riferiscono alla sola partita Vescovado-S. Agata e perciò interrompono la prescrizione solo per questa, che, per altro, trovasi *saldata* col mandato del 1892 : tutte le altre partite sono prescritte. »

E crede il Comune di avvalorare il suo ragionamento col rilevare che tutti quei mandati con imputazione generica , che anche per lui sono interruttivi della prescrizione ; furono dall'Impresa riportati nel conto della sola partita Vescovado-S. Agata.

Non è serio ed anche non leale, rispondiamo noi, ricordare i precedenti per la sola parte che possono giovare: bisogna ricordarli per intero.

A parte che il diritto di credito della Impresa è unico, che la prescrizione non è mai cominciata e che l'imputazione generica in ogni caso è sempre causa di interruzione di prescrizione per tutte le partite, sta il fatto che l'Impresa non ha mai fatto imputazioni vere e proprie di partite.

Davanti al Tribunale con la prima conclusionale riportammo un conto sommario ed unico dei nostri crediti e degli acconti ricevuti.

I pagamenti fatti genericamente per *tutti* i

lavori avrebbero dovuto essere imputati a *tutti* i lavori e tra questi ripartirsi; ma l'Impresa, per semplice comodità contabile, e data la unicità del conto generale a farsi, li comprese tutti in una partita sola.

Ora, quando si fanno i conti in santa pace ed alla buona, tra galantuomini che vogliono mantenere gl'impegni assunti, l'imputazione ha un valore assai relativo e trascurabile, specie quando si parte dal concetto che il debito è unico.

Ma quando il debitore vuol cavillare a va pescando con la lanterna pretesti immorali e bugiardi per sottrarsi al pagamento, quando il debitore, rinnegando il fatto proprio pretende frazionare il debito unico e distinguerlo in tante partite indipendenti alla base di tanti pretesi titoli distinti, quando si vien fuori con una eccezione di prescrizione, allora la comodità contabile che aveva fatto riferire ad un sol lavoro i mandati con imputazione generica a tutti i lavori, sparisce e si ritorna alla rigorosa applicazione della dicitura dei mandati per fare le necessarie, legali imputazioni.

Ma v'è di più. Il Comune non può pretendere di far tutto il comodaccio suo. Se esso ha creduto suo interesse ricordare che nella comparsa difensiva allo scopo di determinare la cifra del credito, la Impresa ignorando il trovato

della immorale prescrizione, segnò nel conto della sola partita Vescovado-S. Agata i mandati con imputazione generica a tutti i lavori, noi gli ricordiamo ancora che esso Comune *non accettò*, anzi *impugnò e respinse esplicitamente* quel conto qualificando *arbitrarie ed illegali* le imputazioni fatte dalla Impresa.

Ecco come testualmente si espresse il Comune con la comparsa aggiunta scambiata davanti il Tribunale addì 18 maggio 1903:

« III. Il conto che si *pretende* reso nella  
« comparsa avversaria e che il Municipio *impu-*  
« *gna nella forma e nella sostanza* è assolutamente  
« *inattendibile*: esso comprende in un fascio la-  
« vori legalmente e quelli illegalmente compiuti,  
« altri sforniti di regolare consegna e collaudo,  
» ne omette altri, val dire quelli riguardanti le  
« vie Pastena-S. Nicola, Vescovado Villarco ed  
« il Cimitero di S. Liberatore, *onde così rendere*  
« *attuabile la MISTIFICAZIONE NELLA IMPU-*  
« *TAZIONE DELLE SOMME, attese le varie cate-*  
« *gorie di lavori* ».

E conseguentemente a queste specifiche impugnative il Comune, con la stessa comparsa con un capo speciale di conclusione chiese ancora al Tribunale dichiararsi « inammessibile, inattendibi-  
« le ed ultroneo, il conto fatto nella comparsa  
« avversaria dei signori Cozzolino e Sannino pei  
« lavori ed opere elencate ai Numeri 1, 2, 3,



« 4, 5, 6 e 7 del libello introduttivo del giudizio ».

Dunque, il Comune respinse sdegnosamente il nostro conto, ed ora l'invoca per giovarsene?

Se allora il Comune l'ha impugnato e respinto ora non può pretendere di avvalersene.

Nè è vero che l'arbitro Starita attribui i mandati con imputazione generica a tutti i lavori alla sola strada Vescovado, S. Agata per aver trovato nella contabilità comunale che quei mandati si riferivano a quei lavori.

No, l'arbitro Starita segnò quei pagamenti nella partita Vescovado, S. Agata senza ragione alcuna, copiando puramente e semplicemente il conto dell'Impresa già impugnato dal Comune.

Nè è vero che dalla contabilità comunale risulti che i mandati generici furono emessi per la strada Vescovado, S. Agata.

E noti la Corte che nel riprodurre il giudizio dopo la perizia Starita, uno degli appunti fatti dall'impresa a quella perizia riflette proprio l'erronea imputazione dei mandati generici,

Disse l'Impresa nella seconda fase del giudizio di prima istanza, e, si noti, consentì pienamente il Comune, che i mandati con imputazione generica a tutti i lavori avrebbero dovuto dallo Starita essere imputati a *tutti* i lavori e non soltanto ad una partita solamente. Ed il Tribunale, nell'ordinare la revisione ha suggerito

appunto questo criterio al nuovo contabile nominato con la sentenza 18 settembre 1905.

Infine, con l'atto di appello 26 ottobre 1905 il Comune ha forse detto che i mandati senza imputazione specifica debbono imputarsi ai lavori della strada Vescovado, S. Agata? Neppure per sogno: il Comune ha chiesto soltanto che fossero imputati a norma dell'articolo 1258 Cod. civ.

La pretesa che la imputazione di tutti i mandati senza specifica imputazione (o con imputazione generica a tutti i lavori che fa lo stesso) sieno imputati alla sola partita Vescovado, S. Agata, è una trovata della 24.<sup>a</sup> ora, che, come abbiamo visto più avanti, porterebbe all'inverosimile, stranissima conseguenza che il Comune per questa partita avrebbe pagato in più lire 12245... e avrebbe poi lasciato scoperto il debito delle altre partite per aspettare comodamente..... che sopravvenisse la prescrizione.

Via, non ci faccia ridere il Comune, chè in argomenti di tanta serietà non è lecito scherzare. Per i mandati con imputazione generica a tutti i lavori: non è consentito a nessuno mutare la imputazione *espressa* senza il consenso di entrambe le parti.

Quando il Comune ha emesso quei mandati ed ha espressa la volontà di volerli imputare a tutti i lavori con le clausole « in conto di tutti i lavori » oppure « in estinzione dei lavori ese-

gniti per conto del Comune » od altre equivalenti, e quando l'Impresa ha quietanzato quei mandati e li ha riscossi accettando l'imputazione generica a *tutti* i lavori, la dicitura espressa sui mandati deve da tutti rispettarsi e le somme per virtù degli stessi riscosse debbono imputarsi a *tutti* i lavori.

Ogni diversa imputazione sarebbe arbitraria e contraria alla legge ed alla volontà delle parti.

Ma poi c'è ancora da notare un'altro importantissimo rilievo.

Il pagamento di una somma senza imputazione specifica, fatta da un debitore di più debiti dà luogo a due distinti effetti.

L'uno riflette la prescrizione ed in rapporto ad essa il pagamento di somma senza specifica imputazione ha forza di interrompere la prescrizione rispetto a tutti i debiti.

L'altro riflette l'imputazione ed in rapporto a questa la somma pagata senza specifica imputazione deve essere contatilizata secondo le disposizioni dell'art. 1258 cod. civ. cioè prima al debito più gravoso e poi a quello meno gravoso.

Per cui, comunque si vogliano o si debbano imputare i mandati generici o senza specifica imputazione, essi costituiscono sempre tanti atti interruttivi per tutti i lavori agli effetti della prescrizione.



Ritenendo, dunque, che i pagamenti fatti in conto o in estinzione di *tutti* i lavori eseguiti dall'Impresa debbono imputarsi a *tutti* i lavori o, in ogni caso ritenendo che tali pagamenti costituiscano sempre degli atti interruttivi, e ritenendo, come già si è dimostrato, bugiarda e inefficace la clausola di saldo apposta chissà quando, da chi e perchè al mandato del 1892 passiamo a fare il computo del tempo decorso agli effetti della prescrizione.

Seguiamo in tutto e per tutto i criteri del Comune, così il lavoro sarà più agevole.

Per quanto nel decennio che corre tra il 1892 (epoca dell'ultimo pagamento fatto in conto di *tutti* i lavori) al 1902 (data dell'inizio della lite) vi fossero stati vari atti interruttivi della prescrizione, dei quali ci riserviamo di discorrere più dettagliatamente quando discuteremo della pretesa prescrizione degli interessi, pure per semplificare in questa parte la disamina della voluta prescrizione della sorte, consentiamo per un momento su quello che il Comune stesso ammette, e cioè che il primo atto interruttivo fatto dall'Impresa sia quello dell'8 marzo 1902.

Orbene, i pagamenti generici fatti in conto di tutti i lavori sono i seguenti:

- 1) Mandato 29 Settembre 1883 per L. 65546,66
- 2) » 31 Dicembre 1886 » » 1000
- 3) » 17 Febbraio 1887 » » 1000

4)	»	11 Ottobre	1887	»	»	2000	
5)	»	13 Febbraio	1889	»	»	1525	
5)	»	27 Dicembre	»	»	»	4000	
7)	»	17 Novembre	1890	»	»	4000	
8)	»	12	»	1891	»	»	4000
9)	»	29 Dicembre	1892	»	»	3000	

Anche il Comune riconosce che tutti questi pagamenti furono fatti *in conto* o *in estinzione di tutti i lavori* eseguiti dall'Impresa. La Corte potrà controllare l'esattezza di queste clausole riscontrando l'elenco dei mandati riportati al parag. 2 fol. 23 a 30 della perizia Starita.

Il Comune poi riconosce ancora ed ammette che tutti i suelencati mandati (vedasi comparsa aggiunta del Comune in data 22 gennaio 1905) abbiano virtù interruttiva della prescrizione.... ma per la sola partita Vescovado - S. Agata perchè a questa soltanto ha creduto all'ultimora imputarli: ma noi abbiamo dimostrato che debbono imputarsi a tutti i lavori: dunque la stessa virtù hanno per tutti i lavori.

Vorrebbe però il Comune escludere il mandato di lire 65546,66 che dice emesso per soltanto sei lavori sui sette in quistione. Per quanto non possiamo accettare questa restrizione, pure rileviamo che essa non nuoce affatto alla dimostrazione che andremo a fare.

Ciò posto esaminiamo le varie partite che il Comune vorrebbe colpite dalla prescrizione:

1°) *Vescovado-S. Agata* — Per questo lavoro il Comune vorrebbe computare il decorso della prescrizione decennale dalla data del collaudo 12 ottobre 1881 — Ma se si guarda bene la citazione, al N° 1 si trova elencata non solo la partita principale *Vescovado-S. Agata*, ma anche quelle aggiunte al fondo Ospedale di Sorrento e alla Traversa stradale *Croce-S. Agata*, opere aggiunte che formano un tutto solo con i lavori principali della *Vescovado-S. Agata* perchè dipendenti da un unico contratto ed in fatto non sono che accessori di quella strada principale:

Di ciò può persuadersi la Corte leggendo la perizia Starita che tutti questi lavori riunisce sotto l'unica partita « *Vescovado-C. Agata* » — (fol. 16) — E di tutte queste opere l'ultimo verbale di collaudo è in data 29 gennaio 1886 — Sicchè il computo bisogna farlo dal 29 maggio 1886.

Comunque sia, però, da qualunque data vorrà il Comune partire, per questi lavori (N° 1 del libello) non sarà possibile, e sfidiamo il Comune, non solo trovare il decorso di 10 anni, ma neppure di cinque tra un pagamento e l'altro — Si guardi l'elenco generale dei mandati riportati dall'Ing. Starita nella sua relazione, si notino i mandati specificamente emessi per la partita in quistione e quelli emessi senza specifica imputazione (che perciò in parte anche alla partita in esame deb-



bono imputarsi) e si vedrà come sia vero, certo e positivo che per la partita di cui al N° 1 del libello il Comune ha emesso mandati, ha eseguito cioè pagamenti fino al 14 ottobre 1897 senza mai lasciar trascorrere neppure cinque anni tra un pagamento e l'altro.

Se poi si considera che il Comune stesso ha ammesso come atto interruttivo quello fatto dall'Impresa a 8 marzo 1902, è facile conchiudere che per questa partita non si è mai verificata nessuna prescrizione, neppure la decennale.

2) *Strade mulattiere*. — Dice il Comune che questi lavori furono misurati, liquidati e collaudati nel 1882, e l'ultimo pagamento specificamente imputato a questa partita fatto nel dicembre del 1884.

3) *Carcere mandamentale*. — Dice il Comune ehe questi lavori furono ultimati nel 1882, e noi chiariamo che la misura finale è precisamente del 15 dicembre 1882, e nessun pagamento specifico fu eseguito dal Comune dopo questa data.

4) *Acquedotto Villarco*. — 5) *Sala di Musica* — Questi lavori furono collaudati nel 18 settembre 1882 per L. 2243,79 i primi e L. 2779,93 i secondi e mai per essi il Comune ha nulla pagato con imputazione specifica.

6) *Marina della Lobra*. — Per questi lavori a dire dello stesso Comune vi fu misura finale del 20 aprile 1881, e noi aggiungiamo che vi

furono pagamenti specificamente imputati dal Comune fino al 29 dicembre 1886.

7) *Belvedere-S. Maria.* — Questi lavori furono collaudati a 10 aprile 1890 e, aggiungiamo noi, si eseguirono pagamenti specifici fino al 15 febbraio 1894.

Orbene, poichè, come abbiamo rilevato avanti, il Comune ha fatto pagamenti in *conto di tutti* i lavori eseguiti dall'Impresa e questi pagamenti cui non può negarsi la virtù interruttiva di qualunque prescrizione vanno dal settembre 1883 al 29 dicembre 1892 (e per Belvedere-S. Maria v'è un pagamento specifico anche nel 1894), ne consegue che per tutti i lavori dal N. 2 al N. 6) non può parlarsi di prescrizione di sorte fino alla fine dicembre 1892 e per i lavori al N. 7) fino al febbraio del 1904.

E non può parlarsi di prescrizione non già perchè il Sindaco vi abbia rinunciato, ma perchè è stata sempre regolarmente interrotta dai mandati di pagamento emessi in esecuzione dei contratti.

E noti la Corte che abbiamo fino alle suddette date dimostrata l'inesistenza di qualunque prescrizione seguendo gli stessi dati del Comune e calcolando la prescrizione decennale, mentre per noi, dato pure che si sia iniziata una prescrizione, bisogna sempre applicare per la sorte

quella trentennale per le ragioni svolte più innanzi.

Procedendo nell'esame dal dicembre 1892 in poi, troviamo che per la sorte neppure potrà parlarsi di prescrizione giacchè l'atto di richiesta e messa in mora riconosciuto dal Comune è dell'8 marzo 1902, quando ancora non era neppure decorso il decennio.

La pretesa prescrizione decennale della sorte dunque, non esiste, e resta soltanto il meschino tentativo fatto dal Comune di sottrarsi con eccezioni cavillose ed immorali al pagamento dei suoi debiti.

## 2. *Pretesa prescrizione degli interessi.*

Prima di ogni altro: è il caso di parlare di prescrizione quinquennale degli interessi? E' canone risaputo di diritto, che i nostri contraddittori fingono di ignorare, non potersi parlare di prescrizione quinquennale nei casi in cui non concorre il requisito della periodicità annuale o più breve ancora, del pagamento. Questo indispensabile requisito, è stato ammesso dal nostro legislatore quando con l'art. 2144, ultimo capoverso, riteneva prescriversi in cinque anni « generalmente tutto ciò che è pagabile *ad anno* o a termini **periodici** più brevi.

*Condizioni all'applicabilità della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del cod. civile, diceva la Corte di Cassazione di Firenze con*



una sentenza 15 marzo 1904, *sono la PERIODICITÀ e la INVARIABILITÀ della cosa dovuta, congiuntamente richieste per tutto ciò che non si riferisce a capitale* (Annali 1904, 239, Rep. Giur. Ital. voce prescrizione n. 102).

E nella specie manca qualunque pattuizione che alluda alla indispensabile periodicità ed invariabilità voluta dalla legge a base della prescrizione quinquennale. Per quasi tutte le somme dovute alla Impresa il Comune stabiliva gli *interessi*, ma sempre *a scalare* senza alcuna indicazione circa l'epoca del loro *pagamento*. Da ciò l'assenza di qualunque *periodicità* ed *invariabilità* nel pagamento degli stessi. Le somme poiché doveva pagare il Comune in conto di capitale ed interesse non ebbero nè per contratto nè per consuetudine nulla di periodico. Il contratto infatti parla di pagamento da farsi nello spazio di 4 anni senza alcuna quotizzazione annuale, e la consuetudine poi è stata quella di pagare frazionatamente, senza serbare alcuna periodicità nei pagamenti.

Ma dato e non concesso che una prescrizione avrebbe potuto verificarsi, seguiamo anche per la eccepita prescrizione quinquennale degli interessi il sistema di computo suggerito dal Comune.

L'ultimo pagamento ricevuto dall'Impresa per tutti i lavori abbiamo visto che è quello del

29 novembre 1892; e abbiamo visto ancora che per i lavori alla strada S. Agata (Numero 1 del libello) vi fu anche un pagamento a 14 ottobre 1897.

Il Comune riconosce ed ammette, bontà sua, come atto interruttivo quello spiccato dall'Impresa a 8 marzo 1902.

Sicchè pei lavori alla Strada Croce-S. Agata non si può parlare assolutamente di prescrizione di interessi perchè dal 14 ottobre 1897, epoca dell'ultimo pagamento, all'8 marzo 1902, data dell'atto interruttivo, non corrono cinque anni.

Quindi, secondo gli stessi dati accettati dal Comune la prescrizione degli interessi sarebbe limitata ai soli lavori di cui ai numeri 2 a 7 del libello.

Ma noi dimostreremo che non avvi prescrizione di interessi per nessuna partita.

Infatti, è da notarsi anzitutto che il primo atto interruttivo notificato dall'Impresa è del 18 maggio 1901, e che il Comune a 20 marzo 1902 rispose riconoscendo, sia pure *per cifra trascurabile*, il suo debito e riconoscendo, quel che più importa, la *pendenza di un conto*.

Bisogna ancora ricordare che nel 1897-98 vi furono trattative di accordo tra Impresa e Comune, e fu nominato da entrambe le parti un ragioniere, il signor Cattellani, per procedere al definitivo acclaramento di conti.

Questi atti più che validi ad efficaci ad interrompere ogni prescrizione tanto di interessi che di sorta, sono dei veri e propri atti ricognitivi della obbligazione, che escludono qualunque inizio di prescrizione, distruggendo completamente qualunque presunzione di abbandono che è il presupposto di ogni prescrizione. La necessità di un regolamento di conti a farsi, fu reputata dalla Cassazione di Roma, specialmente per il decorrimento degl'interessi, come causa d'impedimento per l'inizio della prescrizione quinquennale.

Disse il Supremo collegio: « non può decorrere la prescrizione quinquennale sugl'interessi di un debito la cui determinazione dipende dal rendiconto a cui il debitore sia tenuto fino a che questo non sia stato presentato ». (Sentenza 25 ottobre 1904, Repertorio Foro Ital. prescrizione.° 105).

Ed il nostro debitore è obbligato al conto tanto è vero che ne aveva promesso l'adempimento con l'atto del 20 marzo 1902.

Veda, dunque, la Corte, che dal 1892 oltre i due pagamenti del 1894 e 1897, vi sono state continue trattative per una bonaria definizione dei conti, si è dato vita ad atti che costituiscono vere e proprie interruzioni, si è dal Comune stesso, con atti di parte diretti all'Impresa accettata e riconosciuta la pendenza di un conto.



Di fronte a tutti questi elementi non oppugnati dallo stesso Comune, di fronte a così chiara volontà di conservare e mantenere dall'una e dall'altra parte i reciproci rapporti creditorii, è proprio un fuor d'opera ed un cavillo parlare di prescrizione anche in rapporto agli interessi.

Non diversamente peraltro opina il ragioniere del Comune signor Bondini nella citata sua relazione, quando testualmente scrive:

« Sia che si voglia invocare la prescrizione decennale o quella più corta quinquennale, non è il caso che l'una o l'altra possa essere invocata dal Comune.

« Considerato, che se pure furonovi contratti speciali per i diversi lavori, i pagamenti però non vennero tenuti distinti, i conti mai liquidati regolarmente, per cui le somme pagate furono sempre date in acconto di un avere complessivo, ed il sottoscritto (il Ragioniere Bondini) deve osservare che il 14 ottobre 1897 fu emesso un mandato di lire 1400 a favore dell'Impresa.

« E altre due rate di lire 700 l'una (V. e VI.) del sussidio per la strada Croce S. Agata Muri pagate direttamente all'Impresa nel 1890 e 1891 furono regolarizzate nella contabilità comunale solo nel 1897; ma ciò vuol dire pure, che con atto pubblico, quale il man-

« dato firmato dal Sindaco dall' assessore , dal  
« segretario del Comune, si liquidarono il 14 ot-  
« tobre 1897 contabilità ancora pendenti rife-  
« rentisi a detta strada.

« Ora dal 14 ottobre 1897 all'8 marzo 1902  
« non corrono cinque anni!

« Tanto meno si può invocare la prescri-  
« zione decennale quando si pensi che oltre il  
« suddetto fu pure eseguito un pagamento di  
lire 3000 il 29 ottobre 1892, per la strada Ve-  
« scovado S. Agata ».

## CAPO. II.

APPELLO 26 OTTOBRE 1905

Abbiamo detto nella narrazione dei fatti della causa che il Tribunale con la prima sentenza 1.° luglio 1903 dopo aver rigettato le eccezioni di saldo e di prescrizione, testè esaminate, nonchè l'eccezione di incompetenza per valore circa la partita dei lavori al Ponte dei Mulini, e dopo aver condannato il Comune provvisoriamente a L. 28145,89 pei lavori alla strada Titigliano-Termini, nominò un arbitro conciliatore con incarico di dare parere sulle domande della Impresa dietro esame degli atti e documenti della causa e della contabilità comunale.

Abbiamo detto ancora che l'arbitro nomi-

nato sig. Starita con la sua relazione depositata a 3 novembre 1904 ed esibita in copia, attribui all'Impresa un credito totale di L. 113427,26.

Riprodottasi la causa davanti al Tribunale tanto l'Impresa che il Comune mossero appunti e addebiti alla relazione Starita, ed una volta tanto si trovarono di accordo nel chiederne la revisione.

L'accordo invece mancò sui criteri da seguire nella nuova liquidazione e su di essi s'impegnò la discussione nella seconda fase del giudizio di prima istanza.

Dalla sentenza trascritta in principiodi questa alligazione la Corte ha visto come il Tribunale ha accolto in massima parte i criteri da noi suggeriti nel formnlare il mandato al nuovo contabile revisore.

Esporremo brevemente tutta la disamina già fatta innanzi al Tribunale nella fiducia che la Corte Ecc.ma rigetterà interamente anche quest'altro appello del Comune.

§ 1.° — *Censure dell'Impresa alla perizia Starita*

A) *Sulle somme che l'Impresa ha pagato per conto del Comune, come diritti di direzione dei lavori, debbono computarsi gli interessi.*

Il signor Starita ha erroneamente creduto



che su dette somme non fossero dovuti interessi e l'errore si rileva subito che si ponga mente a queste condizioni :

a) I diritti di direzione e di assistenza pagati dall'Impresa agli Ingegneri direttori dei lavori sono incorporati e liquidati nella misura finale e relativo collaudo di ciascun lavoro eseguito, e formano un tutto solo ed inscindibile col costo dei lavori stessi, Il Comune poi con analoghe deliberazioni, approvando i vari collaudi dei diversi lavori si è riconosciuto debitore dello intero loro ammontare senza distinguere il costo delle opere dai diritti di direzione.

b) In tutti i contratti interceduti fra l'Impresa ed il Comune è sancito l'obbligo degli interessi (sebbene in varia misura) sulle somme di cui l'Impresa risulta creditrice dopo il collaudo.

Per cui se in queste somme sono compresi i diritti di direzione, anche su di essi è dovuto l'interesse contrattuale, non essendo lecito fare distinzioni postume, dove il Comune debitore approvando i collaudi in *unica* cifra non ha fatto distinzione alcuna.

c) Infine, trattasi nella specie di diritto di direzione di carico esclusivo del Comune, essendo stati soddisfatti dall'Impresa quelli di carico proprio.

E' quindi una somma di danaro che l'Impresa ha anticipato al Comune, il quale ha il

dovere di restituirla una agli interessi per lo meno dal giorno del callaudo, in cui detta somma fu riconosciuta, accertata o contabilizzata.

La cosa è così giusta e di evidenza così palmare che la difesa del Comune non potè trovare nulla da opporre alla nostra richiesta, ed il Tribunale giustamente l'ha accolta.

B) *Debbono computarsi gli interessi sulle partite relative ai lavori per l'Acquedotto Villarco e per la Sala di Musica per lo meno dal giorno della citazione.*

In linea di principio siamo di accordo col perito che gli interessi sono dovuti soltanto quando sono pattuiti e noi riconosciamo perfettamente che per questi lavori (Acquedotto Villarco e Sala di Musica) non si convenne corresponsione di interessi.

Ma quando non vi sono interessi contrattuali sono dovuti per legge gl'interessi legali dal giorno della domanda giudiziale — E' questa una norma legislativa così inoppugnabile che non richiede alcuna dimostrazione.

Ora, noi sosteniamo che l'atto stragiudiziale di richiesta delle somme capitali e degli interessi dell'8 marzo 1902 abbia valore giuridico di legale domanda e che gl'interessi legali sulle partite che non portano interessi convenzionali

debbano decorrere appunto da detta data. Ma ove ciò non voglia ritenersi, è incontrovertibile che gli interessi legali siano dovuti dal giorno della citazione, 5 dicembre 1902.

Il perito Starita, adunque, che ha chiuso il suo conto a 30 ottobre 1904 avrebbe dovuto calcolare gl'interessi legali almeno dal 5 dicembre 1902 su tutte quelle partite non producenti interessi contrattuali.

Egli invece non vi ha calcolato addirittura alcun interesse e questo suo errore è stato giustamente corretto dal Tribunale, ordinando al contabile revisore di tener conto di questi interessi.

C) *Debbono accreditarsi all'Impresa: a) la manutenzione della strada Belvedere-S. Maria; b) e le opere per la Via Ieranto o Ierda fra le Mulattiere, coi relativi interessi.*

a) Per quanto riguarda la manutenzione della Strada Belvedere S. Maria, avevamo formulata la richiesta non già perchè il perito non ne avesse accreditato l'importo all'Impresa, ma perchè il modo dubitativo espresso dal perito faceva temere che il Comune si facesse a sostenere non esser dovuta detta manutenzione.

Infatti il perito chiedeva all'impresa i documenti giustificativi, senza, però, considerare



che si tratta di manutenzione provvisoria, che è conseguenza ineluttabile della esecuzione dei lavori e che deve necessariamente eseguire l'Impresa senza bisogno di un novello contratto.

b) Per quanto riflette, invece, le opere alla Via Mulattiera Ieranto o Ierda, la cosa è diversa.

Il perito non ha proprio tenuto conto di queste opere, sicchè la liquidazione della partita « Strade Mulattiere » è incompleta.

Vero è che noi non avevamo esibito per questa strada Ierda il certificato della misura finale come avevamo fatto per le altre mulattiere, ma il perito avrebbe anche per suo conto potuto cercarne gli elementi nella contabilità del Comune.

Comunque sia, avendo esibito il certificato dell'Ing. Cesario, il Tribunale non poteva fare diversamente che ordinare al contabile revisore di comprendere nella liquidazione delle mulattiere anche la strada Ierda o Ieranto.

Il Comune che in prima istanza nulla ha apposto contro la giusta nostra richiesta, in appello si è doluto della relativa decisione del Tribunale e vorrebbe che la contabilità della strada Mulattiera Ierda fosse esclusa dalla liquidazione, sol perchè, a dire del Comune, non fu compresa nel libello.

Noi potremmo qui rilevare tutta la sconvenienza di una simile eccezione di fronte alla

cortese condiscendenza dell' Impresa nell' aderire alla richiesta avversaria di comprendere nella liquidazione anche le contabilità dei lavori alla strada Pastena S. Nicola e al Cimitero di S. Liberatore, le quali veramente non facevano parte del libello; ma, tant' è, le slealtà e le mistificazioni sono le sole armi che ha il Comune a sua disposizione, e preferiamo passare senz' altro a discutere la nuovissima eccezione.

La nostra domanda di comprendere nella revisione la contabilità della via Mulattiera in quistione fu giustamente attesa dal Tribunale per le seguenti ragioni:

a) si tratta di una via Mulattiera e come tale trova riscontro nella partita elencata al N.° 2. del libello istitutivo del giudizio sotto il titolo " Vie Mulattiere „ sicchè non si è fatto altro che aumentare la cifra allora richiesta in somma minore per mero errore materiale.

b) questo aumento di cifra poi si è fatta dai conchiudenti regolarmente e legalmente con la citazione avanti il Tribuuale del 15 marzo 1904.

c) la richiesta è giustificata con apposito certificato dell'Ingegnere Cesario, quello stesso che rilasciò gli altri certificati anche relativi alle Mulattiere, non mai impugnati dal Comune.

Noi, dunque, siamo in piena regola con la procedura.

Ma il Comune non è in regola con l'adempimento dei suoi doveri, perchè per questa strada mulattiera Ieranto, il Comune *ha esatto direttamente t relativi sussidi* dalla Provincia... e se li à tenuti per suo conto senza pagare un soldo all'Impresa.

Infatti risulta dal certificato rilasciato dalla provincia a 21 giugno 1905 ed esibito in atti che la Tesoreria Provinciale ha pagato direttamente al Tesoriere Municipale di Massalubrense i seguenti sussidi per la strada Ieranto.

a)	1. <sup>a</sup>	rata L.	1050	mand. N.	1342	5	agos.	1881
b)	2. <sup>a</sup>	»	»	525	»	»	1342	»
c)	»	»	»	282,66	»	»	1957	»
d)	»	»	»	202,25	»	»	2202	23

Si comprende ora perchè il Comune abbia in questa sede per la prima volta deciso di opporsi alla richiesta dell' Impresa tendente a far comprendere nella liquidazione della partita « Vie Mulattiere » la contabilità della strada Ieranto chè è appunto una strada mulattiera.

Siamo , però , sicuri che la Corte Ecc.ma rigetterà, come già fece il Tribunale, l'interessata per quanto sconveniente e significativa opposizione del Comune.



D) *Dichiarare duplicati e quindi escludere dal computo delle somme ricevute dall'Impresa i seguenti mandati ;*

a) e b) *N. 669 e 670 in data 30 maggio 1880 per lire 505 ciascuno.*

L'importo di questi due mandati è compreso nell'altro mandato n. 1019 in data 16 ottobre 1885 per lire 1620 quietenzato dall'Impresa, ed è chiaro che non possa tenersi nuovamente conto dai mandati singoli.

Il perito Starita che con un po' di attenzione maggiore avrebbe potuto avvedersi dell'errore in cui cadeva, ha addebitato all'impresa tanto i due mandati del 1880 che l'intero mandato del 1885 comprensivo dei primi, sicchè è venuto ad addebitare all'Impresa *due volte* gli stessi mandati.

E diciamo che il perito con un po' di attenzione maggiore avrebbe potuto comprendere l'errore, perchè avendo egli rilevato che i due mandati del 1880 non sono quietenzati dall'Impresa, doveva dedurre che le somme in essi segnate non erano state pagate, altrimenti il Comune avrebbe fatto firmare i mandati all'atto del pagamento.

c) d) *Due mandati in data 12 agosto 1886 per lire 1515 ciascuno.*

Questi due mandati sarebbero relativi al

sussidio Provinciale e governativo pei lavori della Strada obbligatoria Pastena-S. Nicola.

Come rilevasi dal rapporto Starita nel posto dove procede alla liquidazione di questa partita, i lavori a detta strada furono collaudati dal Genio Civile a 30 marzo 1884 per lire 7884,60.

Su questa somma il Governo pagò il suo sussidio col mandato 13 novembre 1878 di lire 1520 e la Provincia pagò pure il suo sussidio di lire 1515 complessivo in tre rate di lire 505 ciascuna e propriamente le due prime con mandati n. 1524 e 1525 del 2 settembre 1879 e la terza con mandato n. 649 del 13 luglio 1888 come rilevasi dal certificato rilasciato dalla Provincia esibito in atti.

E tutte queste somme sono state contegiate dal perito Starita.

Ora, se si volessero addebitare all'Impresa anche i due mandati in data 12 agosto 1886 per lire 1515 ciascuno, che si dicono pagati per la stessa strada Pastena-S. Nicola per sussidi provinciale e governativo, (come ha fatto Starita), si giungerebbe all'assurdo che Provincia e Governo avrebbero pagaro a titolo di sussidi l'intero costo dei lavori, che come abbiamo visto ammonta a poco più di 7000 lire. Mentre è risaputo che i sussidi sono per la legge 30 agosto 1868 n. 4613 limitati ad una quota parte (non più del quarto) dello intero costo dei lavori sussidiati.

I due mandati 12 agosto '86 debbono dunque escludersi come semplici duplicati.

e) ed f) *mandati n. i 1073 e 1074 in data 30 dicembre 1889 per lire 460 il primo e 600 il secondo.*

Anche questi mandati sono duplicati — Essi, per vero, furono compresi e quietanzati nel mandato n° 1006 in data 27 dicembre 1889 per lire 4000.

Noi credemmo che la dimostrazione *per tabulas* da noi fatta ed il silenzio del Comune fossero valse a convincere il Tribunale favorevolmente alla nostra richiesta di esclusione dei suddetti mandati dai conti a rivedersi; ma il Tribunale ha creduto affidare al revisore l'incarico di fare indagini ed accertarsi sulla esattezza delle nostre deduzioni. Non comprendiamo perciò la ragione dell'appello del Comune per questa parte. Il Tribunale ha disposto un mezzo istruttorio; lasciamo che la luce si faccia completa e sarà meglio per tutti.

E) *Ripartizione dei mandati riscossi dall'Impresa senza specifica imputazione, a norma di legge, e prima proporzionalmente in deconto di tutti gl'interessi scaduti sulle diverse partite formanti il credito dell'Impresa e poi in deconto della sorte, sempre a norma di legge.*

Chiariamo anzitutto il nostro concetto.



Vi sono delle partite fruttifere di interessi pattuiti nei rispettivi contratti.

Quando il Comune esegue un pagamento con imputazione specifica per una determinata partita, questo pagamento deve coprire anzitutto l'interesse che si trova scaduto e poi il capitale, giacchè sarebbe assurdo ed illegale pretendere che l'imputazione si faccia prima al capitale e poi all'interesse (art. 1256, c. c.): nè esistono mandati con imputazione specifica prima al capitale e poi agli interessi.

Quando invece il Comune fa pagamenti in conto di tutti i lavori, e quindi senza specifica imputazione a partite determinate, allora questi pagamenti devono sempre andare a coprire prima *tutti* gli interessi che trovansi scaduti su *tutte* la partite, e poi la sorte di quelle partite fruttifere dell'interesse più alto, come quelle che sono più gravose pel Comune debitore e che, quindi, questo può avere maggiore interesse ad estinguere.

Così intesa la nostra richiesta non poteva che essere accolta dall'arbitro come evidentemente giusta e legale.

L'arbitro, invece, pur avendo seguito il criterio da noi espresso per i pagamenti fatti con imputazione specifica a determinate partite, ha poi erroneamente ed arbitrariamente imputato a *singole* partite gl' *interi* pagamenti fatti dal Co-

mune senza specifica imputazione ed in conto di *tutti* i lavori.

Il Comune a proposito di queste imputazioni vorrebbe applicato l'articolo 1258 Cod. civ. Noi non avremmo difficoltà ad accettarlo; tutto sta al modo di applicare detto articolo, nè i criterii avanti espressi si oppongono alla citata disposizione di legge.

Quello su cui dissentiamo è poi la pretesa del Comune il quale vorrebbe imputati i pagamenti prima al capitale e poi agli interessi. Noi crediamo che non vi sia alcuno articolo di legge che a tanto autorizzi il debitore; anzi l'articolo 1258 Cod. c. dice perfettamente il contrario:

« Chi ha un debito che produce frutti o  
« interessi, **non può** senza il consenso del cre-  
« ditore imputare al capitale ciò che paga in  
« preferenza dei frutti o degli interessi: il paga-  
« mento fatto in conto di capitale e di interes-  
« se non è integrale *s' imputa prima agli inte-*  
« *i res*».

Per tutt' altro lo articolo 1258 Cod. civ. nulla muta in pratica nello stato dei conti, perchè le somme pagate hanno dovuto sempre essere imputate al pagamento degli interessi di cui risultavano in debito tutti i diversi conti di lavori: non vi è un debito più gravoso ed un altro meno gravoso quando la somma ricevuta

serve a pagare interessi scaduti e non mai quote di capitale.

*F) Non fare detrazioni arbitrarie per abbuoni non mai consentiti dall'Impresa.*

E' questo l'ultimo appunto rivolto dai nostri difesi al rapporto dell'Ingegnere Starita.

Questi in base alla deliberazione Consiliare del 9 marzo 1882, trascritta nella relazione di perizia, ha creduto poter detrarre dai crediti dell'Impresa degli abbuoni non mai consentiti.

La difesa del Comune vorrebbe fare la prova testimoniale del consenso agli abbuoni che assume avessero prestato i conchiudenti. A prescindere dall'inammissibilità di tale prova, poichè non di un fatto semplice si tratterebbe ma di una vera e propria convenzione contro ed in aggiunta ai contratti esistenti, non suffragata neppure da alcun principio di prova scritta, noi diciamo che i dedotti abbuoni non erano dovuti anche per altre ragioni,

Infatti nella deliberazione 9 marzo 1882 il Sindaco, con singolare soliloquio affermava che gli appaltatori avrebbero concesso gli abbuoni del 10 0/0 sulle somme non maturate, del 5 0/0 su quelle maturate, e de 2 0/0 sugli interessi qualora si pagassero loro *prontamente lire 80000*.

Orbene, senza dire che questo soliloquio del



Sindaco non trova sostegno nemmeno in una qualunque domanda di trattativa corsa coll'Impresa, è notevole il fatto che tutti i dati e circostanze che avrebbero dovuto giustificare l'abbuono non si sono affatto verificati.

E per vero, non solo non fu pagata la somma promessa di L. 80000, ma quella effettivamente pagata in L. 65546,66 giusta mandato 29 settembre 1883, fu soddisfatta non già prontamente (nel marzo 1882) come diceva il Sindaco di aver promesso, ma dopo oltre un anno e mezzo cioè nel settembre 1883!

Se dunque il consenso degli abbuoni, dato e non concesso che vi sia mai stato, era, secondo la stessa deliberazione invocata dalla difesa avversaria, subordinata alla duplice condizione che il pagamento si fosse fatto prontamente e che il suo ammontare fosse stato di lire 80000, non essendosi questa duplice condizione verificata, non può pretendersi l'abbuono.

Il Comune, però, allo scopo di avvicinare il più che sia possibile la cifra *pagata* a quella *promessa*, dice nelle sue difese che *il mandato di lire 65546,66 è resta di un prestito di lire 75000 essendosi la differenza ritenuta dalla Cassa per interessi (!)*

Ora, per quanto questa uscita del Comune non tocchi affatto la nostra tesi, è utile notare (non foss'altro per dimostrare una volta di più

che il Comune mentisce per sistema) che la Cassa Depositi e Prestiti, non essendo uno strozzino ritenne soltanto l'interesse di lire 1449,57, mentre la differenza residua in altre Lire 8003,77 fu depositata dal Comune sulla Cassa medesima a titolo truttifero (invece di pagarla all'Impresa) giusta la deliberazione consiliare del 26 settembre 1883.

La documentazione di tutto ciò si trova precisamente nella relazione Starita.

E si noti ancora che col pagare 65 mila lire invece di lire 80 mila non veniva fatto il pagamento proprio di quelle opere il cui importo non era ancora maturato. nè quello degli interessi, il che sarebbe stato la ragione più persuasiva, per tentare di ottenere un abbuono dall'impresa.

Dunque l'abbuono non mai concesso, non è dovuto ed è perfino imprudente il Comune che viene a domandarlo nel momento stesso in cui risolveva, senza alcun ritegno, vane, per quanto temerarie eccezioni di prescrizione e di saldo.

Infine neppure il ragioniere Bondini, che ha fatto una perizia per incarico del Comune, ha creduto poter fare le detrazioni dei pretesi abbuoni, nè ha potuto trovare alcun elemento di prova del consenso giammai prestato dall'Impresa.

Giustamente, dunque il Tribunale dichiarò non dovuti gli abbuoni in parola e respinse la prova testimoniale richiesta dal Comune.

§ 2° — *Pretese censure mosse dal Comune alla perizia Starita*

1.° Il Comune pretende sostenere, contrariamente all'opinione dell'arbitro e del Tribunale, che esso non abbia l'obbligo di corrispondere interessi sulle somme per sussidi corrisposti dalla Provincia e dallo Stato.

Quest'obbligo invece si deduce dal confronto dell'art. 6 del contratto principale 9 settembre 1874 con l'art. 2 del contratto suppletivo del 29 dicembre stesso anno, che è interpretativo del primo.

E per vero, all'art. 6 si pattuisce l'interesse su tutte le somme delle quali il Comune risulterà debitore dopo il verbale di collaudo; e l'art. 2, spiega che il *Comune risponde verso gli appaltatori dell'intero costo dei lavori.*

Ecco le parole testuali degli articoli citati che non ammettono le dubbie ed equivoche interpretazioni che si affanna a dar loro il Comune.

Art. 6, del contratto principale 9 settembre 1874: « .... *Sulle somme, però, che i medesimi (gli appaltatori) risulteranno creditori dietro il verbale di collaudo e consegna dell'opera, dal*



di dello stesso *il Municipio corrisponderà l'interesse a conto scalare a prò di essi appaltatori alla ragione del 6 0/0 all' anno ».*

Art. 2, del contratto suppletivo 29 dicembre 1874: « L' art. 6 del citato contratto da noi notaio rogato è da intendersi e deve aversi come condizione stipulato che *questo Comune di Masalubrense è obbligato a rispondere verso gli appaltatori dello INTERO costo dei lavori ecc.*

Ed appare perfettamente giusto che il Comune risponda dell' intero costo dei lavori e quindi anche degl' interessi dovuti su tutte le somme non pagate alle scadenze contrattuali, quando si consideri che i sussidii sono dati per legge al Comune e non all' impresa, come più ampiamente abbiamo dimostrato a proposito dell' eccezione di prescrizione.

Aggiungiamo ancora che spesso è avvenuto che la Provincia dalle rate di sussidio ha trattenuto delle somme dovutele dal Comune.

Se, dunque, il sussidio è del Comune, se questo risponde dell' *intero costo* dei lavori, se gli interessi pattuiti debbono calcolarsi *sulle somme delle quali il Comune risulta debitore dopo il verbale di collaudo*, non è possibile più alcuna distinzione tra debito diretto del Comune e sussidi provinciale e governativo nei rapporti con la impresa, la quale ha un solo debitore che è il Comune ed un sol credito che è quello risult ante

dal verbale di collaudo, sul quale, per patto, sono dovuti gli interessi.

Ciò infine oltre ad essere conforme alla legge ed al contratto è pure conforme alla logica. Se l'interesse è un corrispettivo del ritardo del pagamento, questo corrispettivo, per essere accordato per alcune soltanto delle somme dovute agli appaltatori occorrerebbe per lo meno una dichiarazione esplicita, che, non esiste; anzi invece vi è l'art. 6° citato che pattuisce l'interesse sulle somme risultanti dal collaudo in generale e senza limitazione.

Si aggiunga poi che le somme risultanti dai collaudi di tutti i lavori sono state approvate dal Comune con solenni deliberazioni senza mai fare la distinzione tra debiti diretti del Comune e debiti per sussidi.

Del nostro parere è anche il Ragioniere Bondini dalla cui relazione stralciamo il seguente brano:

« Si pretendeva che gli interessi di mora  
« dovessero essere pagati all'impresa solo sul-  
« l'ammontare del credito dell'Impresa al netto  
« dei sussidi provinciali e governativi essendo  
« stata ceduta la riscossione dei detti sussidi di-  
« retamente all'Impresa.

« Una tale pretesa non fondata con uno  
« speciale e tassativo patto contrattuale, risulta  
« evidentemente ingiusta, imperocchè l'appalta-

« tore ha contrattato col Comune e non col Go-  
« verno o la Provincia, la riscossione regolare  
« dei sussidi non dipendeva da lui, e noi pos-  
« siamo anche aggiungere che *molti furono ri-*  
« *scossi dal Comune e non pagati all' Impresa (1).*

« Era quindi necessario calcolare l' interesse  
« di mora sul totale residuo debito e non sulla  
« parte depurata dai sussidi come anche nella  
« perizia Viscosi venne eseguito. »

2.° Neanche sulle somme dovute per manu-  
tenzione provvisoria ed ordinaria delle vie il Co-  
mune vorrebbe corrispondere gli interessi. Ma  
questa è un' altra pretesa assurda.

Bene a questo proposito ha rilevato il pe-  
rito che essendo la manutenzione una conseguenza  
della costruzione della via, deve essere regolata  
con le norme che si contengono nel contratto  
per la costruzione della via, e a nulla valgono  
le distinzioni che ora vorrebbe fare il Comune.

E noi aggiungiamo che l' ammontare delle  
manuteuzioni è compreso nei certificati di col-  
laudo e con il costo dei singoli lavori costituisce  
un' unità indivisibile soggetta agli stessi patti e  
condizioni dei lavori stessi e quindi al pagamento  
degli interessi.

(1) Esempio eloquente sono i mandati relativi alla Via  
Mulattiera Ieranto.



Il Tribunale tra le recise affermazioni dell'impresa e le recise negazione del Comune ha scelta una via di mezzo ad ha detto :

« Attesocchè, ove nei diversi contratti di  
« appalto si fosse anche pattuito intorno alla  
« manutenzione provvisoria ed ordinaria delle  
« vie, indubbiamente, costituendo tale manuten-  
« zione un tutt' uno con l' opera principale, sa-  
« rebbero dovuti alla Impresa gl'interessi sul  
« costo della manutenzione a norma del con-  
« tratto, cioè con gli stessi patti e condizioni,  
« regolanti la corresponsione degl'interessi sul  
« costo dell' opera, ove, invece, le manutenzioni  
« delle vie formano obbietti di convenzioni se-  
« parate, e nulla in queste viene stabilito per  
« la corresponsione d'interessi, in tal caso, spet-  
« teranno all' Impresa per norme generali di di-  
« ritto, gl'interessi legali del 6 0/0 dal di della  
« domanda giudiziale. »

3. Il Comune rimprovera ancora il perito Starita perchè non ha compreso nella sua liquidazione la contabilità della strada Vescovado-Villarco.

Ma il perito non poteva comprenderla e non potrà comprenderla neppure il contabile revisore nominato dal Tribunale, perchè l'Impresa esplicitamente e giustamente vi si è opposta.

Quando il Comune volle che si includessero nella liquidazione le contabilità Pastena - S. Ni-

cola e Cimitero, non elencate nel libello istitutivo del giudizio, l'impresa ha consentito per non lasciare adito alle insinuazioni del Comune che pretendeva si fossero rimosse per dette partite delle somme in più del dovuto.

Ma per la contabilità della strada Vesco- vado - Villarco non abbiamo potuto egualmente aderire per la ragione semplicissima ed importantissima che detta strada non fu costruita dall'Impresa Sannino e Cozzolino, ma solo dal Sig. Cozzolino.

E', dunque, una contabilità a parte, che non riguarda l'Impresa, e per la quale il Comune potrà a suo libito istituire giudizio a parte.

Per dimostrare poi quanto siano calunniose le affermazioni avversarie circa i pretesi pagamenti in più fatti per questa strada, siamo in grado di annunziare al Comune che il signor Cozzolino fra non molto istituirà giudizio per la liquidazione del credito che ancora vanta per i lavori eseguiti alla detta strada Pastena - S. Nicola.

Diciamo ciò perchè siamo sicuri che il Comune non si muoverà di certo, sicuro, com'è, di essere debitore anche per questa partita.

A dimostrazione del nostro assunto abbiamo esibito una deliberazione del Consiglio Comunale di Massalubrense dalla quale risulta appunto

che i lavori alla strada Vescovado - Villarco furono affidati al solo Cav. Cozzolino.

Il Comune non contento di ciò ha esibito un certificato del Sindaco (immane certificati sempre smentiti dai nostri documenti!) nel quale si attesta che detta strada fu costruita dall'Impresa Sannino e Cozzolino.

Evidentemente il Sindaco ha certificato cosa non vera, che non può risultare degli atti del Comune, che se dicessero ciò che afferma il Sindaco si sarebbero indubbiamente esibiti gli atti e non si sarebbe foggato un certificato.

Non per questo, però, si è spaventato il Comune; chè invece, secondo il solito non potendo provare ha fatto ricorso all'insinuazione.

Ed ha nientemeno insinuato di un contratto 2 dicembre 1873 stipulato per notar Oriani *non più rinvenuto!*

La cosa poteva pigliare un'intonazione di gravità, se non fosse, come tutte le altre insinuazioni ed eccezioni del Comune, caduta nel ridicolo.

L'insinuazione in parola fu soltanto l'effetto della crassa ignoranza degli amministratori del Comune per le cose del Comune stesso.

Infatti noi risponderemo subito che il contratto 2 Dicembre 1873 esiste veramente, ma non fu stipulato per notar Oriani: questi vi intervenne soltanto come assessore del Comune! Detto



contratto fu redatto per *scrittura privata*, in due simili originali, uno ritirato dall'amministrazione e l'altro dal Cav. Cozzolino.

E soggiungemmo di non potere esibire la copia che trovasi presso di noi per ragioni fiscali, ma la mettemmo a disposizione dei difensori del Comune, dichiarandoci pronti a consegnarla loro qualora si fossero impegnati ad esibirla in giudizio.

Ebbene, noti la Corte, da tale contratto risulta appunto la prova della verità del nostro assunto e la falsità di quanto si è certificato dal Sindaco, perchè con tale contratto si concesse l'appalto della strada Vescovado - Villarco *al solo* Saverio Cozzolino.

Dopo questa nostra schiacciante risposta la difesa contraria non ha più replicato, e crediamo che il Comune abbia rinunciato alla sua pretesa.

In ogni modo la dimostrazione fatta basterà alla Corte per confermare anche per questa parte la sentenza del Tribunale, e affermare che la contabilità della strada Vescovado - Villarco non deve comprendersi, nè comunque confondersi con la liquidazione degli averi dell'Impresa.

4.° A torto il Comune rimprovera ancora al perito di non aver tenuto conto di diverse somme pagate dalla Provincia per sussidi: il

perito le ha calcolate tutte ed è invece il Comune che vorrebbe conteggiarle una seconda volta.

Avverso questo poco lodevole desiderio del Comune osservammo già e ripetiamo ora, che non basta affermare, ma bisogna provare, specie quando si tratta di mandati di pagamenti e quando chi afferma *ha tentato di far apparire come mandati a saldo quelli che erano semplici acconti*, profittando di una dicitura che avrebbe dovuto ingenerare sospetti nello stesso Comune.

Il sistema quindi tenuto in varie occasioni dalla controparte ci autorizzò a dichiarare che allora avremmo creduto alla esistenza di mandati da noi firmati e che si dicono non conteggiati dal perito, quando ci sarebbero stati esibiti.

Intanto, in attesa della esibizione dei mandati, che si dicono omessi, dai dati forniti dalla difesa avversaria rilevammo non poche circostanze che ci fecero d' allora ritenere che, data pure l' esistenza delle firme dei nostri difesi a piè di detti mandati, di essi il perito Starita avrebbe sempre tenuto conto, perchè quei mandati, rappresentanti sussidi provinciali, furono conteggiati in altri mandati da noi quietanzati che il Municipio direttamente si faceva rilasciare e che lo stesso perito Starita ha riportato nel suo conto.

Allo stato degli atti, adunque, mancando

ogni documentazione della eccezione evversaria, questa avrebbe dovuto essere respinta.

Che se il Tribunale avesse creduto invece prenderla in considerazione, allora, prima di provvedere, domandammo di essere ammessi a provare con titoli e testimoni che i suddetti mandati trovansi compresi in altri mandati emessi dal Comune e contabilizzati dallo Starita.

Tale prova non ci poteva e non ci può essere negata perchè essa tende a provare fatti semplici in opposizione di altrettanti fatti semplici articolati dal Comune e nonsuffragati da alcuna documentazione.

E quanto chiedemmo di provare risulta perfettamente verosimile, dopo una confessione del Comune, il quale, come rilevasi dalla esibita perizia del suo ragioniere Bondini, vorrebbe che gl'interessi fossero calcolati dalle date dei mandati per sussidi quietanzati dagli appaltatori alla Provincia, e non dalle date dei mandati quietanzati al Comune in soddisfazione dei sussidi ricevuti dalla Provincia.

Dunque diciamo noi, il Comune ammette la esistenza di mandati quietanzati alla Provincia e di corrispondenti duplicati rilasciati al Comune.

E' proprio un tal fatto che noi domandiamo di provare per i mandati che si dicono omissi dal perito Starita e che assumiamo sono stati duplicati in alcuni mandati sottoscritti al



Comune e contabilizzati da Starita a favore di questo.

5.° Nella sua smania di contraddire tutto e tutti il Comune insorge perfino contro le date dei mandati di pagamento che partono dallo stesso Comune, ed afferma; come al solito senza mai nulla provare, che i pagamenti siano stati fatti prima dei mandati.

Ora è mai ciò possibile in una pubblica Amministrazione ?

Può essere verosimile che un Cassiere paghi prima di avere il mandato, cioè l'ordine di pagare ?

Che se il Comune allude ai sussidii e ritiene che questi sarebbero stati ricevuti dalla Impresa direttamente dagli Enti prima della emissione dei mandati municipali, rispondiamo che per lo meno dovrebbero trovarsi i ricevi rilasciati agli Enti per i sussidii versati, e ciò non si è mai provato, nè chiesto di provare dal Comune.

In ogni caso se errori materiali vi sono nulle date, si capisce che il contabile revisore le correggerà da sè.

6.° Infine il Comune pretendeva dal signor Starita che nella liquidazione avesse tenuto conto delle prestazioni in natura. (?)

L'arbitro aveva tutta la buona intenzione di tener conto di tali prestazioni, ma, dopo accurate ricerche, ha dovuto dichiarare che di esse *non ha trovato alcuna traccia nella contabilità del Comune.*

Tuttavia il Comune insiste e pretende che si tenga conto delle prestazioni quando l'Impresa nega recisamente di averne mai ricevute e quando il Comune non dimostra che ve ne sieno state.

Molto a proposito, perciò, il Tribunale ebbe ad osservare che « questa pretesa del Comune « è affatto inattendibile, fondata com'è su di « una nuda affermazione, non rinvenendosi al- « cun elemento in tutti gli atti processuali e, « come dichiara l'arbitro, nello stesso archivio « del Comune, per fare desumere, che, effetti- « vamente, nelle diverse spese o in alcune di « esse, vi furono delle prestazioni in natura. »

Vero è che il Comune chiese pure di provare con testimoni l'esistenza delle prestazioni in natura, ma, come giustamente osservò il Tribunale tale prova testimoniale senza alcuna articolazione di fatti concreti e specifici, è, per ciò solo, inammissibile.

In questa sede di appello poi, il Comune è venuto fuori con una trovata davvero geniale. Esso vorrebbe che la Corte obbligasse l'Impresa a fare la prova negativa della mancata ricezione

delle prestazioni in natura, e ciò perchè la legge sulla viabilità obbligatoria, a detto del Comune, impone in certi casi ai privati interessati le dette prestazioni.

Non pensa, però, il Comune che questa facoltà di imporre ed eseguire prestazioni in natura è concessa dalla legge al Comune e non agli appaltatori direttamente, e, quindi, se prestazioni in natura vi fossero state il Comune prima di ogni altro dovrebbe saperlo, essendo a suo carico la formazione del ruolo dei proprietari interessati ed obbligati a fornirle.

La Corte, dunque, rigettando ogni pretesa del Comune, vorrà anche per questa parte confermare la sentenza appellata.

7.° Nella prima fase del giudizio di prima istanza chiedemmo al Tribunale una liberanza provvisoria, ma si credette negarla allo stato degli atti.

Dopo la perizia Starita abbiamo riproposta la domanda ed il Tribunale ci ha accordato 20mila lire.

Il Comune si è doluto alla Corte Ecc.<sup>a</sup> pur non avendo pagato neppure un soldo non solo su questa liberanza ma neppure sulla condanna di oltre 28 mila lire e più riportata con la sentenza del 1903, accettata dal Comune.

Dopo quanto abbiamo esposto finora, dopo



la liquidazione del ragioniere del Comune Bondini che attribuisce all'Impresa circa 40mila lire, dopo la liquidazione Starita che, coi documenti del Comune alla mano, ne attribuisce 113mila, di fronte all'applicazione dei criteri di revisione dianzi esposti che faranno ancora salire la liquidazione Starita di altre 50mila lire, siamo certi che la Corte Eccellentissima non toglierà un soldo alla liberanza concessa dal Tribunale che per non aver l'aria di appellare dalla sentenza dei primi giudici, non abbiamo chiesto venisse aumentata.

Così pure la Corte dovrà confermare la parziale condanna di spese riportata dal Comune perchè questo già è parzialmente soccombente per la prima condanna di 28mila lire che ormai è giudicato, e perchè, dopo la perizia Starita, pagata interamente dall'Impresa, le sorti del giudizio non volgono affatto favorevoli al Comune. E non è giusto che l'Impresa, per seguire e combattere le cavillose e dilatorie eccezioni del Comune debba profondere forti somme in spese giudiziali senza incassare un soldo.

### CONCLUSIONE

Il Comune di Massalubrense ha un solo obbiettivo ormai ben definito: non pagare al-

l'Impresa Sannino e Cozzolino neppure un soldo del suo credito considerevole.

E per raggiungere questo obbiettivo nulla ha tralasciato dalle eccezioni di incompetenza, di saldo e di prescrizione miseramente naufragate, alle pretese delle prestazioni in natura, degli abbuoni e delle date sbagliate.

E non s'avvede il Comune che è operava il negare recisamente il suo debito, quando il perito Starita coi documenti del Comune alla mano lo ha già liquidato in più di lire 113mila e quando lo stesso Ragioniere del Comune signor Bondini ha dovuto riconoscerlo sebbene in cifra minore.

La Corte Eccellentissima potrà troncare i cavilli e le pretese dilatorie del Comune rigettando entrambi gli appelli e confermando le due sentenze appellate.

Napoli      Febbraio 1906.

*Prof.* ALFREDO MINOZZI  
*Avv.* ALBERTO GALLO *proc.*







